



Centro Sportivo Italiano

# SPORT *in* REGOLA

Regolamenti nazionali  
dell'attività sportiva

## **NORME GENERALI** **COMITATO DI VALLE CAMONICA**

Integrazioni ai regolamenti nazionali approvate dal consiglio del Comitato CSI di Valle Camonica nella seduta del 23 agosto 2024 in vigore dal 1° **SETTEMBRE 2024**

Il presente documento è da leggersi in associazione alle norme tecniche, associative e di tesseramento emesse dal CSI Nazionale e pubblicate sul sito:  
**[www.centrosportivoitaliano.it](http://www.centrosportivoitaliano.it)**

**Le principali variazioni rispetto alla stagione sportiva 2024/2025 sono state evidenziate in giallo**

### **Norme per l'attività sportiva**

#### **Art. 18 Le Società sportive**

1. Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.
2. All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 13.
3. Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.
4. Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.
5. Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.
6. È consentito "il passaggio" di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI" (cfr. in "Norme di tesseramento").

#### **Art. 19 Gli atleti**

1. Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.

2. Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 18.
3. Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti similari, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

### **Art. 23 Iscrizioni e formulazione dei calendari gare**

1. Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI, le Società devono aderire alle stesse mediante l'iscrizione, la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento della manifestazione; ove prevista va contestualmente versata la quota di iscrizione. Con l'iscrizione ogni Società deve fornire al Comitato tutte le notizie utili richieste dallo stesso per lo svolgimento dell'attività.
2. I termini, le modalità ed i costi per l'iscrizione alle varie attività sportive sono fissati ogni anno dai Comitati organizzatori.
3. Al termine delle iscrizioni e prima dell'inizio dell'attività, il Comitato organizzatore (ovvero la Commissione Tecnica di disciplina) formula il calendario della manifestazione.
4. Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all'atto dell'iscrizione da ciascuna Società.
5. La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata dal Comitato al momento dell'iscrizione per quanto possibile va sempre rispettata e non si potrà in alcun modo, in questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle Società ospiti in sede di iscrizione.
6. La composizione dei gironi e la formulazione del calendario gare, l'elaborazione dei criteri di ripescaggio da una categoria o serie ad un'altra, sono "atti amministrativi" del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

### **Art. 24 Spostamenti di gare**

1. La richiesta di spostamento di una gara già fissata in calendario, anche se consensuale, è regolata dalle specifiche norme emanate da ogni Comitato per la propria attività locale.
2. La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
3. Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

### **Art. 39 Orario di inizio delle gare**

1. Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario.
2. Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

### **Art. 40 Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara**

1. Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.
2. L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
3. L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.

### **Art. 41 Tempo d'attesa**

1. Il tempo d'attesa è quello previsto per ogni disciplina sportiva dai rispettivi regolamenti tecnici.

**Art. 44 Tessere CSI**

1. Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera, anche se realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, va presentata all'arbitro per il relativo controllo.
2. Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara;
3. Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:
  - con la "Distinta elettronica" dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI;
  - mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento visti dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente.

**Art. 45 Documenti di riconoscimento**

1. I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti, tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.
2. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
  - attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
  - attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso la tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
  - mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
3. Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici mediante l'accettazione della "Lista certificata di tesseramento" oppure delle "Distinte di Gioco online" (cfr. "Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni).
4. In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.

**Art. 46 Riconoscimento nell'attività regionale, interregionale e nazionale**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, si precisa che per l'effettuazione del riconoscimento degli atleti e dirigenti, limitatamente all'attività regionale, interregionale e nazionale, non è sufficiente la sola tessera CSI benché munita di foto o benché realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI. Gli atleti e i dirigenti, quindi, oltre alla tessera CSI dovranno sempre presentare anche un documento di identità.

**Art. 47 Verifica degli elenchi e dei documenti**

1. Gli arbitri, ricevuti gli elenchi e i documenti, provvederanno a verificarne l'esatta e completa compilazione, la corrispondenza tra i nomi riportati negli elenchi, i documenti esibiti, nonché l'esatta indicazione e il numero di ciascuno di essi. In caso di non corretta o incompleta compilazione degli elenchi inviteranno il dirigente interessato a regolarizzare e completare gli stessi.
2. In caso di mancanza di tessere CSI o di documenti di riconoscimento inviteranno il dirigente interessato a produrli subito e a regolarizzare la posizione dei suoi tesserati con le modalità di cui agli articoli precedenti.
3. Gli arbitri riconsegneranno le tessere CSI e i documenti al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in mancanza al capitano, al termine dell'incontro.

4. In caso di presentazione della "Distinta di gioco elettronica" realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI, gli atleti e dirigenti riportati nella stessa non hanno l'obbligo di presentare la tessera CSI, ma solo uno dei documenti di identità previsti al precedente art. 45. Nel caso di aggiunte di uno o più nominativi sulla "Distinta di gioco elettronica", solo gli atleti e/o i dirigenti aggiunti dovranno presentare anche le tessere CSI.
5. Ad insindacabile giudizio dell'arbitro, qualora la tessera CSI munita di foto (o il documento di riconoscimento pur essendo lo stesso non più in corso di validità) non consentisse un inequivocabile riconoscimento della persona, l'atleta o il dirigente non potrà prendere parte alla gara.

#### **Art. 58 Assenza dell'unico arbitro designato**

1. Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l'arbitro designato o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara.
2. I due dirigenti di società di cui al comma precedente, uno per ciascuna delle due squadre, provvederanno al controllo degli elenchi e dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti. Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e alla praticabilità del campo.
3. Se allo scadere del tempo d'attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:
  - a) le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia tesserata CSI;
  - b) per le categorie in cui non ricorre l'obbligo dell'accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente.
4. Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste.
5. Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani.

Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l'arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi.
6. La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l'accettazione automatica del direttore di gara da parte delle due società. Pertanto, l'inizio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della stessa.

#### **Art. 83 Compiti degli Arbitri al termine della gara**

1. Al termine della gara gli arbitri provvedono, innanzitutto, a riconsegnare ai dirigenti accompagnatori di ciascuna squadra, o in mancanza ai capitani, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento ricevuti, assieme agli elenchi, prima dell'inizio della gara.
2. Nelle gare dove è previsto gli arbitri consegnano, inoltre, la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti nel corso della gara.
3. Gli arbitri ricevono, inoltre, le osservazioni scritte se le stesse vengono compilate sul campo da una o da ambedue le squadre che hanno disputato l'incontro ed eventuali preannunci di reclamo.
4. Se richiesti, gli arbitri rilasciano ricevuta dei documenti e degli atti che vengono loro consegnati dalla Società nonché delle eventuali somme incassate.
5. Prima di lasciare l'impianto, gli arbitri si accertano che il dopo partita si svolga regolarmente e senza incidenti e, se necessario, intervengono per risolvere eventuali problemi delle due squadre.

## CALCIO A SETTE

### Art. 1 Regolamento tecnico di gioco

1. Le norme tecniche per il calcio a 7 della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
2. Per lo svolgimento del calcio a 7 nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco per il calcio a 11 della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
3. Le norme tecniche per il calcio a sette della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

### Art. 6 Distinta dei partecipanti alla gara

1. La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 14 giocatori.
2. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari; negli altri spazi i giocatori di riserva.
3. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.
4. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
5. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
  - a) i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;
  - b) il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

### Art. 15 Sostituzione dei giocatori

1. Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni "volanti", in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.
2. I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.
3. Il giocatore sanzionato con l'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa

### Art. 17 Time-out

1. Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione della durata di 2 minuti ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra
2. Il time-out è concesso dall'arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di "possesso palla". Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco.
3. Il time out può essere richiesto dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusivamente dal capitano della squadra.
4. L'espulsione definitiva di un calciatore durante il time out, alla ripresa del gioco, comporta l'inferiorità numerica per il prosieguo della gara per la Società sportiva cui apparteneva l'atleta espulso.

### Art. 18 Espulsione temporanea

1. L'espulsione temporanea:
  - a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
  - b) è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro. Ha la durata di:
    - 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti;
    - 8 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata superiore ai 30 minuti;
2. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.
3. Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva.
4. Se un calciatore nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete con un fallo di mano, il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente, a prescindere dal punto in cui avviene l'infrazione.

5. Se un calciatore, all'interno della propria area di rigore, commette un'infrazione contro un avversario, al quale nega un'evidente opportunità di segnare una rete e l'arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere ammonito, salvo che l'infrazione sia dovuta all'atto di trattenere, spingere, tirare. In queste citate circostanze il calciatore dovrà essere espulso temporaneamente.

Nel caso in cui:

- a) il calciatore non tenti di giocare il pallone o non abbia la possibilità, nell'effettuare il contrasto, di giocare il pallone oppure
- b) l'infrazione sia tra quelle punibili con l'espulsione a prescindere dal punto del terreno di gioco in cui avviene (ad esempio, grave fallo di gioco, condotta violenta, ecc.)

In entrambe queste ultime circostanze il calciatore dovrà essere espulso.

#### **Art. 27 Modalità per la compilazione della classifica avulsa:**

1. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
  - a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
  - b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);
  - c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore);
  - d) differenza reti nella classifica avulsa;
  - e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
  - f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fairplay");
  - g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
  - h) differenza reti nell'intera manifestazione;
  - i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
  - j) sorteggio.
3. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

#### **Art. 28 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi:**

1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
  - a) media punti (punti fatti/partite disputate);
  - b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
  - c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
  - d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
  - e) sorteggio.
2. Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

### **Norme per la partecipazione all'attività CSI Calcio a 7 e Calcio a 5 degli atleti tesserati FIGC:**

#### **§1 - Norme generali**

1. Gli atleti tesserati alla FIGC (per il calcio a 11 o calcio a 5) possono giocare col CSI indistintamente a calcio a 11, a calcio a 7, a calcio a 5, tenendo conto, in ogni caso, dei limiti di partecipazione per le Categorie e Serie riportate dalle presenti Norme.
2. Le sanzioni disciplinari superiori a tre mesi comminate dagli Organi giudicanti della FIGC ad atleti e dirigenti, hanno piena validità anche nel CSI; esse sono estese indistintamente alle tre discipline del calcio a 11, calcio a 7 e calcio a 5, fino allo scadere delle stesse.
3. Non sussiste divieto di partecipazione all'attività CSI per i dirigenti FIGC, tranne nel caso in cui gli stessi siano anche giocatori federali. In questo ultimo caso possono partecipare all'attività CSI alle condizioni riportate nei successivi articoli.

#### **§2 - Categorie "Ragazzi" - "Allievi" - "Juniores"**

1. Gli atleti non sono sottoposti a vincoli, a limitazioni e ad obblighi. Solo per l'attività locale, i Comitati territoriali possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, alcune limitazioni e/o vincoli di partecipazione nei confronti degli atleti federali.

### §3 - Categorie “Top Junior” e “Open”

1. Possono partecipare all’attività CSI per il:

**Calcio a 7 maschile:**

- i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;

**Calcio a 7 femminile:**

- le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;
- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;

**Calcio a 5 maschile:**

- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- i tesserati FIGC di calcio a 11 di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria;

**Calcio a 5 femminile:**

- le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A Elite.
- le tesserate FIGC di calcio a 11 di qualsiasi Serie o Categoria;

2. Con il termine “partecipare” deve intendersi l’effettiva partecipazione di un atleta al gioco e non la sua semplice iscrizione in distinta o la presenza in panchina.
3. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori o già espressamente vietate dal precedente art.1 (§ 3).
4. Gli atleti tesserati alla FIGC possono disputare contemporaneamente attività sia in CSI sia in FIGC considerate le limitazioni di cui al precedente art.1 (§ 3).
5. Gli atleti “svincolati FIGC” possono prendere parte all’attività del CSI qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza.
6. Possono prendere parte ai Campionati nazionali CSI anche atleti federali non “svincolati” purché gli stessi, a far data dal 1° luglio della stagione sportiva in corso, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale di Categorie e Serie già espressamente vietate dal precedente § 3, punto 1.
7. Non sono ammessi a partecipare alle gare CSI gli atleti FIGC che, pur rientrando per età nelle categorie Top Junior e/o Open CSI, risultano tesserati in federazione con Società sportive che militano in Serie o Categorie vietate (cfr. § 3, punto 1) nonostante gli stessi atleti disputino campionati giovanili FIGC.
8. Nel caso in cui un atleta tesserato nella stagione in corso in FIGC per una serie o categoria vietata (di cui al precedente comma 1), sia ceduto in prestito e/o trasferito (a titolo provvisorio o definitivo) ad altra Società sportiva FIGC e quindi poi si tesseri al CSI, per determinare il livello agonistico dell’atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIGC.
9. Le norme relative al doppio tesseramento sono estese anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri. Il Comitato CSI organizzatore ha il compito di parificare le categorie estere a quelle FIGC, sentito il parere della Direzione Tecnica Nazionale. Gli atleti che prendono parte ai campionati federali della Repubblica di San Marino e/o di Città del Vaticano, di qualsiasi serie o categoria, possono prendere parte all’attività del CSI.
10. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l’art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a cominciare dal momento dell’infrazione ovvero dal momento in cui l’atleta si è trovato in posizione irregolare.

**Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio** o, per alcune Categorie, quanto previsto dai Comunicati Ufficiali integrativi emanati dalla direzione Tecnica nazionale.

Eventuali integrazioni possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall’articolo 14 del “Regolamento dei Campionati Nazionali CSI” (cfr. p. 53).

## PALLAVOLO E PALLAVOLO MISTA

### Art. 6 Distinta dei partecipanti alla gara

1. La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo, la categoria e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere:
  - a) fino a un massimo di 12 atleti/e (senza la presenza di alcun libero);
  - b) fino a un massimo di 12 atleti/e (se in distinta è inserito un solo libero);
  - c) fino a un massimo di 13 atleti/e (se in distinta sono inseriti due liberi).
2. L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
3. Degli atleti va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, data di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
4. Va pure segnalato, cerchiando il numero di maglia dell'interessato prima della consegna dell'elenco all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano.
5. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
6. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
  - a) il dirigente accompagnatore;
  - b) l'allenatore
  - c) un viceallenatore
  - d) un medico
  - e) un fisioterapista/massaggiatore

### Art. 22 Modalità per la compilazione della classifica avulsa:

7. Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
8. Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
  - f) miglior posizione nella classifica avulsa (più punti in classifica)
  - g) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
  - h) quoziente set nella classifica avulsa (set vinti / set persi);
  - i) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);
  - j) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
  - k) quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);
  - l) quoziente punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti / punti subiti).
  - m) minor numero di punti disciplina (Tabella A – Classifica "Fair Play");
  - n) sorteggio.

### Art. 23 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi:

1. Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
  - a) media punti classifica (punti fatti/partite disputate);
  - b) media set realizzati (set vinti/partite disputate);
  - c) media differenza set (differenza set/partite disputate);
  - d) media differenza punti gioco (punti gioco/partite disputate);
  - e) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
  - f) sorteggio.

## Regola 29: Categoria Mista

### 29.1 Partecipanti

- 29.1.1 In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F).
- 29.1.2 In ogni momento della gara deve essere presente in campo almeno 1 atleta (M).
- 29.1.3 Nel tagliando della formazione iniziale l'allenatore e/o il capitano devono indicare, accanto al numero, il sesso del giocatore: una lettera, scritta in carattere stampatello, "M" per l'atleta maschio e una lettera "F" per l'atleta femmina. Tale dicitura ha un valore puramente informativo e in caso di errore potrà essere corretta in qualsiasi momento.
- 29.1.4 Nel conteggio delle atlete femmine (28.1.1) e degli atleti maschi (28.1.2) va inserito anche l'eventuale libero che può essere o un giocatore (M) o una giocatrice (F) (19.1.4).

## 29.2 Posizioni

Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai trovarsi contemporaneamente sulla prima linea ("avanti"; zone 2, 3, 4 del campo).

## 29.3 Formazioni

Se al momento della consegna del tagliando della formazione (e mai successivamente), l'allenatore e/o il capitano si accorgono che la formazione, appena consegnata, è effettivamente o potenzialmente non corretta circa le Regole 29.1 e 29.2, anche su avvertimento dell'arbitro, possono:

- confermare la formazione appena consegnata
- oppure riformulare l'intera formazione senza tenere conto di quella precedentemente consegnata.

Solo nel caso la squadra in difetto debba riformulare l'intera formazione l'arbitro sanzionerà la squadra con un ritardo di gioco.

## 29.4 Altezza Rete

L'altezza rete per la Categoria Open Mista è di 2,35 metri.

## 29.5 Falli

La squadra che non si atterra al 29.1 e/o 29.2 verrà sanzionata con un fallo di gioco. L'arbitro segnalerà tale fallo utilizzando la segnaletica corrispondente al "fallo di posizione".

## CASISTICA

### È permesso l'utilizzo del "libero" nella categoria mista?

*Si. È permesso l'utilizzo del "libero" che può essere atleta Maschio o Femmina purché in qualsiasi momento della gara si rispetti i limiti previsti (in campo almeno 3 atlete (F), almeno un atleta (M)) (29.1).*

### Sostituzioni: nel caso di una squadra composta da 3 atlete (F) e tre atleti (M) è permesso la doppia sostituzione "maschio-femmina" e "femmina-maschio"?

*Sì, purché avvenga tramite la medesima richiesta e con le modalità previste dal Regolamento. Non è importante la successione con cui vengono effettuate le sostituzioni degli atleti, purché avvengano tramite la stessa richiesta e nel medesimo frangente. Se alla fine dell'unica richiesta di sostituzioni multiple, la regola 29.1 (in campo almeno 3 atlete (F), almeno un atleta (M) compreso il libero) non è rispettata, l'arbitro deve respingere la richiesta delle sostituzioni come irregolare sanzionando la squadra con un ritardo di gioco e ristabilendo il tutto come era prima della richiesta stessa (vedi casistica 5).*

### Una squadra è composta da solo 3 atlete (F) e gli altri atleti (M). Come ci si comporta se una o più atlete (f) non si presenta o si infortuna durante la gara?

*L'arbitro dichiarerà la squadra incompleta e concluderà la gara.*

### Una squadra è composta da un solo atleta (M) e gli altri giocatori sono atlete (F). Come ci si comporta se l'atleta (m) non si presenta o si infortuna durante la gara?

*L'arbitro dichiarerà la squadra incompleta e concluderà la gara.*

### Come si deve comportare l'arbitro nel caso di richieste di sostituzione che portino la squadra in fallo circa le regole 29.1.1 (almeno 3 giocatrici femmine in campo); 29.1.2 (almeno un giocatore maschio in campo) e 29.2 (mai contemporaneamente nelle zone 2,3,4 giocatori maschi)?

*Tutte le richieste di sostituzione che portino la squadra in fallo circa la regola 29.1 dovranno essere considerate irregolari e, quindi, l'arbitro dovrà respingerle sanzionando la squadra con un ritardo di gioco (Regola 16.1.3).*

*Se tali sostituzioni irregolari dovessero essere accordate, l'arbitro in base alla Regola 15.9 dovrà sanzionare la squadra con la perdita dell'azione, rettificare la sostituzione e annullare i punti realizzati dalla squadra in fallo dopo l'errore.*

### Nel caso una squadra presenti ad inizio set una formazione (nel tagliando) che sia irregolare circa le regole 29.1.1 (almeno 3 giocatrici femmine in campo); 29.1.2 (almeno un giocatore maschio in campo) e 29.2 (mai contemporaneamente nelle zone 2,3,4 giocatori maschi), l'arbitro come si dovrà comportare?

*Dovrà invitare l'allenatore o il capitano a cambiare la formazione iniziale nel tagliando affinché sia conforme alla regola 29.1*

*Se tale formazione irregolare dovesse essere accordata, l'arbitro in base alla Regola 15.9 dovrà sanzionare la squadra con la perdita dell'azione, rettificare la sostituzione e annullare i punti realizzati dalla squadra in fallo dopo l'errore.*

### Una squadra, composta solo da 6 giocatori (3 atleti maschi e 3 atleti femmina) presenti ad inizio set una formazione (nel tagliando) che vede i tre atleti maschi in posizioni consecutive ma non ancora fallosa perché uno o più di questi vengono posizionati come difensori, l'arbitro come si dovrà comportare?

È ovvio che nel proseguo della gara, con tale formazione, i tre atleti maschi verranno a trovarsi tutti 3 in posizione di "avanti" (zone 2,3,4, del campo) in contrasto con la regola 29.2

A questo punto (cioè quando i tre atleti maschi sono in posizione "avanti") se è possibile una sostituzione regolamentare che ripristini la formazione corretta secondo quanto dettato dalla regola 29.2, la squadra dovrà effettuarla, richiedendola autonomamente, per non essere sanzionata per corrispondente fallo di posizione (Reg. 29.4). se non è possibile una sostituzione regolamentare (per es. nel caso prospettato la squadra è composta da solo 6 giocatori o da soli 6 giocatori più il libero; oppure alcune sostituzioni sono già state effettuate e i giocatori in panchina sono "vincolati") la squadra perderà il set; si dovranno assegnare alla squadra avversaria tanti punti quanti sono sufficienti a vincere il set.

I punti conseguiti dalla squadra divenuta non regolamentare verranno mantenuti.

In ogni caso al momento della consegna della formazione (e mai successivamente), l'arbitro, pur non essendo suo compito, può, se si accorge della formazione effettivamente o potenzialmente non corretta, avvertire il capitano o l'allenatore che nel proseguo della gara dovrà effettuare obbligatoriamente una sostituzione per renderla conforme alla regola 29.2.

In questo caso l'arbitro dovrà accettare in ogni caso la formazione, se l'allenatore/capitano la confermano.

Acconsentire la totale variazione della formazione sanzionando la squadra con un "ritardo di gioco".

**Se nella formazione consegnata, al momento del controllo ad inizio set da parte dell'arbitro, le indicazioni del sesso degli atleti come da regola 29.1.3 è errata ma il numero del giocatore in campo corretto, quale comportamento bisogna adottare?**

La regola 29.1.2 spiega che l'indicazione del sesso ("M" e "F") del giocatore sul tagliando della formazione ha una funzione puramente informativa. Pertanto, nel caso prospettato l'arbitro correggerà la lettera identificativa. Se invece non corrisponde il numero del giocatore dovrà agire secondo regolamento: ripristinare la corretta formazione seguendo il numero riportato nel tagliando.

## **Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV**

1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a condizione che lo siano:
  - 1 per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI e pertanto:
    - nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in su, con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV.
  - 2 per un'altra Società sportiva CSI e pertanto:
    - nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su;
    - gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all'atto del tesseramento CSI, per iscritto, il "nulla osta" rilasciato dalla Società FIPAV. In questi casi l'atleta può gareggiare contestualmente sia nel Campionato CSI che in quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma, lettera b. In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell'atleta. Non occorre presentare il "nulla osta" nel caso in cui l'atleta pur tesserato alla FIPAV non abbia mai preso parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in corso.
2. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI.
3. **I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali.** In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
4. Nel caso che un atleta tesserato FIPAV già abbia partecipato ad almeno una gara federale nella stagione in corso, sia ceduto in prestito e/o trasferito ad altra Società sportiva FIPAV e quindi poi si tesserò al CSI, per determinare il livello agonistico dell'atleta e quindi la possibile partecipazione alle attività CSI, si terrà conto del tesseramento avvenuto a favore della prima Società FIPAV.
5. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIPAV ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI.

**Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio** o, per alcune Categorie, quanto previsto dai Comunicati Ufficiali integrativi emanati dalla direzione Tecnica nazionale.

Eventuali integrazioni possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall'articolo 14 del "Regolamento dei Campionati Nazionali CSI" (cfr. p. 53)

## Regolamento per la giustizia sportiva (estratto)

### Capo I - Principi informativi

#### Art. 3 Diritti e doveri delle Società sportive

1. Tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché i rispettivi tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva previsti dal presente Regolamento e/o da specifici Regolamenti sperimentali approvati dal Consiglio nazionale.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto divieto di dare comunque a terzi, notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Le Società sportive, in persona dei loro presidenti e/o legali rappresentanti, sono tenute a fornire agli organi del CSI risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto; sono altresì obbligate a trasmettere copia degli atti e documenti a loro richiesti.
4. A tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché ai rispettivi tesserati, è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

#### Art. 4 Responsabilità delle Società e dei tesserati

1. Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore. Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

#### Art. 5 Applicazione delle norme

1. L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie ed associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.

### Capo III - Gli Organi di giustizia sportiva e loro funzionamento

#### Art. 9 - Organi di giustizia sportiva

1. Sono Organi di giustizia sportiva:
  - a) La Commissione Territoriale Giudicante (CTG)
  - b) La Commissione Regionale Giudicante (CRG)
  - c) La Commissione Nazionale Giudicante (CNG)
  - d) La Corte Nazionale di Giustizia Sportiva (CNGS)
  - e) La II Sezione della Procura Associativa in funzione di Sezione delle Garanzie.
2. La costituzione di tali organi è obbligatoria, secondo le modalità previste dallo Statuto. I suoi componenti durano in carica quattro anni.
3. I Consigli territoriali, regionali e il Consiglio nazionale nominano i Presidenti delle rispettive Commissioni Giudicanti, nonché i loro componenti.

#### Art. 10 - Commissione Territoriale Giudicante

1. Presso ogni Comitato territoriale del CSI è costituita la Commissione Territoriale Giudicante, competente per i giudizi di I grado su tutta l'attività sportiva del Comitato territoriale.
2. La CTG è un organo monocratico. Il Consiglio territoriale, secondo le proprie necessità, può istituire un'unica commissione per tutte le discipline sportive, ovvero può costituire più commissioni competenti per gruppi di discipline o per singola disciplina. Possono essere nominati uno o più componenti vicari secondo le esigenze del Comitato territoriale.
3. La CTG verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

#### Commissione Esecutiva in Campo (CEC)

4. Nei concentramenti e/o attività di breve durata con esclusione delle varie fasi dei Campionati nazionali del CSI è competente la Commissione Giudicante rispetto all'organo organizzante. Nell'occasione demanda i propri compiti di omologazione delle gare, di delibera sui reclami presentati e di assunzione dei provvedimenti disciplinari limitati alla durata della manifestazione alla Commissione Esecutiva in Campo (CEC).
5. Per le infrazioni che comportino squalifiche o sospensioni di durata più lunga di quella della manifestazione, la CEC rimette gli atti al competente Organo di primo grado CTG-CRG-CNG a seconda del livello di attività.

#### Segreteria degli Organi giudicanti del Comitato

6. La segreteria e la funzionalità della CTG e dei suoi organi è assicurata dalla segreteria del Comitato territoriale.

## Capo IV- Procedimenti

### Art. 17- Procedimenti innanzi alla Commissione giudicante di I grado

1. I procedimenti innanzi alla Commissione giudicante sono instaurati:
  - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione della II Sezione della Procura Associativa;
  - b) su istanza della parte interessata.
2. Tutti i procedimenti avvengono attraverso gli atti ufficiali; si svolgono oralmente laddove esplicitamente previsto dal presente Regolamento e quando i giudici ritengano opportuno ascoltare gli interessati o porli a confronto; tuttavia, anche in questi casi deve essere compilato un verbale che costituisce lo strumento su cui si basano l'esame e le deliberazioni dei giudici e degli Organi dei gradi successivi.

#### Procedimento d'ufficio

3. In base al referto di gara, alle relazioni degli ufficiali di gara o dei commissari di campo e a documenti ritenuti dallo stesso giudice idonei alla valutazione, o su segnalazione della II Sezione della Procura Associativa, la Commissione giudicante competente può agire d'ufficio sia sull'omologazione della gara sia su eventuali infrazioni disciplinari commesse dai tesserati, per tutte le manifestazioni ufficiali, ivi incluse le gare dei tornei o dei concentramenti.  
Rimette gli atti alla I Sezione della Procura Associativa ove l'ipotesi di infrazione accertata rientri nella competenza della giustizia associativa.

#### Procedimento su istanza di parte

4. Il reclamo deve essere proposto alla Commissione Giudicante competente entro il termine di tre giorni dalla disputa della gara. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile. Esso contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.

### Art. 18 - Decisione

1. La Commissione giudicante emette il provvedimento entro i termini previsti dal Regolamento e tendenzialmente prima della disputa di gare del turno successivo.
2. In caso di impedimento o esigenze organizzative e/o istruttorie, fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è comunicata tempestivamente dalla segreteria agli interessati o, in alternativa, pubblicata sul Comunicato Ufficiale.

#### Garanzia del contraddittorio

3. I soggetti interessati possono in ogni momento, prima della pronuncia, fare pervenire memorie e documenti.
4. La Commissione giudicante delibera dopo avere assunto ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Nel caso in cui il referto di gara o la relazione degli ufficiali di gara siano insufficienti, può convocare a chiarimento gli ufficiali di gara nonché soggetti terzi, redigendo apposito verbale. La decisione è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti (e-mail, comunicazione scritta consegnata a mano, comunicazione scritta via messaggistica istantanea tra le utenze ufficiali).

### Art. 19 - Giudizio di Appello

1. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Territoriale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi alla Commissione Regionale Giudicante o, ove costituita, alla Sezione distaccata territorialmente competente.
2. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Regionale Giudicante o delle sue Sezioni distaccate è ammesso appello innanzi alla Commissione Nazionale Giudicante.
3. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Nazionale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.
4. Le decisioni della Commissione Regionale o delle sue Sezioni distaccate / della Commissione Nazionale Giudicante in funzione di giudice d'appello definiscono il giudizio e non sono impugnabili nel merito.
5. Avverso la decisione di qualsiasi livello è ammesso il ricorso per legittimità innanzi alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.

### Art. 21 - Titolarità per la presentazione delle impugnazioni

1. Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI - reclami, appelli, ricorsi - possono essere presentate:
  - a) per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre, dalle Società sportive;
  - b) per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o dalle Società di appartenenza.

**Art. 22 - Sottoscrizioni delle impugnazioni**

1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal Vicepresidente.
2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti), ovvero per un singolo atto di impugnazione.
3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l'atto di designazione sostituisce la delega di cui al precedente comma.
5. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma digitale del rappresentante legale della Società per quelle inerenti la Società sportiva, mentre per le impugnazioni dei tesserati solo con la personale firma digitale degli stessi.

**Art. 23 - Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni**

1. Nel reclamo e nelle impugnazioni (appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:
  - a) l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
  - b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
  - c) la mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento;
  - d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
  - e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione (se riguarda solo risultato della gara)In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.
2. La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.
3. Costituisce invece irregolarità formale il mancato o errato versamento della tassa ovvero ogni altra irregolarità che non rientri nell'elenco delle inammissibilità indicate al comma 1. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.

**Art. 24 - Tassa reclamo e tassa impugnazioni**

1. Le tasse allegate ai reclami ed alle impugnazioni accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo/atto di impugnazione proposto.

**Capo VI - Svolgimento dell'attività sportiva**

---

**Sezione I - Norme generali sui procedimenti di I grado****Art. 48 - I referti e i rapporti di gara**

1. I referti e i rapporti di gara vengono rimessi alla Commissione Giudicante di I grado che ha il compito di omologare le gare e assumere i provvedimenti disciplinari.

**Art. 49 - Omologazione delle gare**

1. La gara deve essere omologata col risultato conseguito sul campo qualora dal referto non emergano irregolarità sul suo svolgimento e sulla posizione dei tesserati partecipanti alla stessa.

**Art. 50 - Irregolare partecipazione di uno o più atleti alle gare**

1. L'irregolare posizione di un atleta, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, comporta la perdita della gara da parte della squadra per la quale lo stesso ha giocato e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.
2. La partecipazione ad una gara di uno o più atleti al di sotto del limite minimo di età previsto dai regolamenti non comporta la perdita della gara ma soltanto l'assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti interessati e del dirigente accompagnatore.
3. Parimenti non comporta la perdita della gara, ma produce soltanto l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli interessati e della Società, l'irregolare posizione di dirigenti e di tecnici partecipanti alla gara.

**Art. 51 - Assenza di una squadra sul campo**

1. L'assenza sul campo di una squadra comporta per la stessa la perdita della gara per rinuncia e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento della manifestazione.

**Art. 52 - Assenza preannunciata di una squadra sul campo**

1. L'assenza sul campo preannunciata, l'arrivo oltre il tempo d'attesa, la presenza di un numero insufficiente di atleti per dare inizio alla gara, qualora giustificati e motivati, comportano per la squadra in difetto soltanto la perdita della gara, un'ammenda ridotta del 50% rispetto a quanto stabilito dal regolamento della manifestazione. Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.
2. Qualora tali fatti siano dovuti a motivi di forza maggiore non dipendenti dalla Società, la stessa può chiedere, con istanza da presentarsi entro le ore 20:00 del giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara o del primo giorno non festivo, la ripetizione della stessa. L'Organo giudicante può accogliere tale istanza che, tra l'altro, può comportare la messa a carico della Società delle spese di organizzazione e di quelle di trasferta sostenute dalla Società avversaria.

**Art. 53 - Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali**

1. L'irregolare sostituzione di atleti nel corso della gara comporta la ripetizione della stessa e l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti della Società in difetto.
2. Tuttavia, il giudice può stabilire di dare gara persa alla Società che ha effettuato la sostituzione irregolare - oppure la conferma del risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto - qualora la stessa sia stata fatta carpando la buona fede degli arbitri o attraverso inganni o artifici.

**Art. 54 - Mancanza del numero minimo degli atleti nel corso di una gara**

1. Il venir meno, durante la gara, del numero minimo di atleti, comporta soltanto la perdita della stessa col risultato previsto dal regolamento tecnico o, se più sfavorevole per la squadra in difetto, con quello conseguito sul campo al momento della sospensione.

**Art. 55 - Irregolare svolgimento o sospensione di una gara**

1. L'irregolare svolgimento di una gara o la sua sospensione per incidenti, comporta la perdita della stessa per la Società in difetto e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari necessari ed opportuni.

**Art. 56 - Errore tecnico arbitrale**

1. L'«errore tecnico» arbitrale – che consiste nell'erronea applicazione di norme o regole di gioco da parte del direttore di gara, sottratte alla sua discrezionale applicazione – se accertato dagli organi giudicanti, comporta la disposizione della ripetizione della gara.
2. L'errore tecnico deve risultare dal referto o rapporto di gara o da atto integrativo dello stesso o da filmati, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale.
3. L'errore tecnico non è di per sé sufficiente ad invalidare la gara, se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco.

**Art. 57 - Gara proseguita pro-forma**

1. Se dagli atti ufficiali emerge che la gara sia stata ad un certo punto sospesa e proseguita pro-forma, il giudice deve innanzitutto accertare la reale sussistenza degli elementi che impedivano il regolare proseguimento della gara e che hanno indotto l'arbitro o gli arbitri alla determinazione di proseguitarla pro-forma.
2. In presenza di tali elementi la gara verrà data persa alla Società in difetto, a carico della quale saranno anche assunti i relativi provvedimenti disciplinari.
3. Qualora, invece, risultasse che non sussistevano gli elementi per la sospensione della gara o che l'arbitro non abbia posto in essere tutti gli atti o assunto tutti i provvedimenti necessari per riportare l'ordine in campo, verrà disposta la ripetizione della gara, fermo restando l'assunzione di eventuali provvedimenti nei confronti delle Società e dei tesserati che hanno creato la situazione di difficoltà in campo.
4. Il riconoscimento del proseguimento pro-forma di una gara comporta da parte del giudice, in relazione al comportamento disciplinare dei singoli tesserati, una valutazione del tutto particolare che tenga conto della situazione che si è venuta a creare sul campo.

**Art. 58 - Omologazioni ed eventuali penalizzazioni**

1. L'omologazione di una gara pubblicata sul Comunicato Ufficiale può essere sempre impugnata, d'ufficio o su appello di parte, secondo i termini e le modalità di cui al presente regolamento, sino alla conclusione della manifestazione (o singola fase, se trattasi di Campionati nazionali).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, qualora nello svolgimento dell'attività emergessero posizioni irregolari di atleti che abbiano preso parte a gare omologate e la cui posizione al momento previsto non sia stata fatta presente al giudice di merito o non sia stato possibile appurare, sarà applicata nei confronti della Società di appartenenza dell'atleta in difetto:
  - a) la perdita della gara - con il risultato tecnico previsto e con l'attribuzione dei punti vittoria alla squadra avversaria - e un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte (se l'irregolarità risulta durante la "stagione regolare" – regular season);
  - b) l'estromissione della Società dal prosieguo della manifestazione (se l'irregolarità risulta durante le fasi finali – play off o nelle gare ad eliminazione diretta).

Inoltre, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto.

**Art. 59 - Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo**

1. Qualora sia stato presentato, da parte di una o ambedue le squadre, un preannuncio di reclamo nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 76, il giudice sospende ogni decisione in merito alla gara in oggetto in attesa di ricevere il reclamo preannunciato.
2. Contestualmente, però, in base a quanto emerge dagli atti ufficiali provvederà ad assumere i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari che sono immediatamente esecutivi a prescindere dall'esito del reclamo.
3. Successivamente il giudice provvederà a deliberare sul reclamo o, qualora lo stesso non sia stato presentato nei termini e con le modalità previste, a sciogliere la riserva e a pronunciarsi in merito all'omologazione della gara.

**Art. 60 - Sospensione dell'omologazione per accertamenti. Assunzione dei provvedimenti disciplinari**

1. Se dagli atti ufficiali emerge la necessità di compiere accertamenti sull'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati, il giudice può rinviare l'omologazione della gara in oggetto assumendo, però, contestualmente i relativi provvedimenti disciplinari, avverso le Società ed i tesserati.

**Sezione II - Norme particolari per gli sport individuali****Art. 61 - Applicabilità delle norme negli sport individuali**

1. Le norme del presente Regolamento di giustizia sportiva si applicano agli sport individuali con le limitazioni e le specificità proprie dei Regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva e secondo le precisazioni degli articoli seguenti.

**Art. 62 - Omologazione dei risultati**

1. Negli sport individuali l'omologazione dei risultati e delle singole competizioni spetta al giudice di gara o alla giuria secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.
2. L'impugnazione di tali deliberazioni è di competenza degli Organi giudicanti ovvero degli Organi tecnici, se dai primi delegati, previsti per ciascuna disciplina sportiva e va proposta coi tempi e le modalità contemplate nei rispettivi Regolamenti.

**Art. 63 - Assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari**

1. È di competenza dei giudici di gara e/o delle giurie di cui all'articolo precedente, l'assunzione di provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla singola competizione o all'intera manifestazione, anche se la stessa si svolge in più giorni.
2. Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli Organi giudicanti ovvero agli Organi tecnici, se dai primi delegati previsti per ciascuna disciplina sportiva coi tempi, le modalità e le procedure contemplate nei rispettivi Regolamenti.

**Art. 64 - Ricorsi per legittimità**

1. I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. È ammesso ricorso solo per motivi di legittimità alla CNGS nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento. La CNGS se accoglie, anche parzialmente il ricorso rimette gli atti alla CNG per la pronuncia definitiva.

**Art. 65 - Sanzioni oltre la durata della manifestazione**

1. Qualora nel corso delle manifestazioni relative a sport individuali si verificano da parte di Società, dirigenti, tecnici e atleti comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva manifestazione, il giudice o la giuria rimette gli atti all'Organo disciplinare di primo grado (CTG, CRG, CNG) della struttura CSI che ha organizzato la manifestazione per i provvedimenti di competenza.
2. Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle previste dal presente Regolamento.

**Sezione III - Sul reclamo****Art. 66 - Presentazione dei reclami**

1. I reclami vanno presentati all'Organo di prima istanza in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

**Art. 67 - Preannuncio di reclamo**

1. La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).
2. Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.
3. Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).
4. Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, e-mail (o PEC se disponibile). **È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.**

**Art. 68 - Motivazione del reclamo**

1. Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente entro il terzo giorno dalla disputa della gara con le modalità previste dal presente regolamento; se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.
2. Reclami su eventuale posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.
3. Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 22 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società contro interessata.
4. Al reclamo vanno acclusi la relativa tassa, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

**Art. 69 - Modalità per l'invio del reclamo**

1. Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:
  - a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;
  - b) raccomandata;
  - c) e-mail o PEC: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato dall'indirizzo e-mail (o PEC se disponibile) notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa, notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.
2. La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

**Art. 70 - Termini per la definizione dei reclami**

1. L'Organo di primo grado deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine di 5 giorni dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, la Commissione giudicante competente, dispone la rinnovazione stabilendo un ulteriore termine mediante la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
2. L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla II Sezione della Procura Associativa la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna entro 24 ore ad un Organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro Comitato o di un'altra regione o, se si tratta di una CNG monocratica, ad un'altra CNG per l'immediata pronuncia.
3. L'inerzia degli Organi giudicanti può comportare l'apertura di un fascicolo disciplinare presso la I Sezione della Procura Associativa nei confronti dei componenti responsabili, per l'eventuale deferimento al Collegio nazionale dei Proviviri.

**Sezione IV - Norme particolari per le fasi finali (locali, regionali e nazionali)****Art.71 - Modifica dei termini**

1. In occasione delle fasi finali a livello locale, di quelle regionali, interregionali e nazionali anche se le stesse vengono svolte col sistema del concentramento, si applicano le procedure e funzionano gli Organi di giustizia sportiva previsti per l'attività sportiva ordinaria con assoluta esclusione delle modalità per i concentramenti di cui al precedente art. 10 comma 4.
2. In occasione delle fasi finali a livello locale/regionale/interregionale/nazionale le strutture associative preposte possono fissare termini abbreviati scegliendo una delle modalità di cui all'art. 72.
3. Le abbreviazioni dei termini vanno portate a conoscenza di tutti gli interessati mediante la loro pubblicazione sui Comunicati Ufficiali del Comitato.

**Art. 72 - Termini per le fasi finali**

1. I termini per le fasi finali locali, regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema dei calendari articolati su più settimane sono così fissati:
  - a) preannuncio di reclamo: entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
  - b) invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara;
  - c) invio delle ulteriori impugnazioni: entro il girone successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
2. I termini per le fasi finali locali, regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento vengono così fissati:
  - a) preannuncio del reclamo: entro 30 minuti dalla conclusione della gara cui si riferisce;
  - b) presentazione del reclamo: entro 90 minuti dalla conclusione della gara cui si riferisce;
  - c) invio delle ulteriori impugnazioni: entro 60 minuti dalla notifica del Comunicato Ufficiale.

**Sezione V - Le procedure - Gli atti dei procedimenti****Art. 73 - Direzione delle gare, referti e rapporti di gara**

1. Le gare organizzate dal CSI sono dirette da arbitri, da gruppi di arbitri o da giurie, regolarmente designati dall'organo a ciò preposto per la specifica attività.
2. Al termine della gara l'arbitro, in caso di designazione di più arbitri il 1° arbitro e in caso di designazione di giurie il Presidente della giuria, redige il referto arbitrale, il quale è una relazione sull'andamento della gara con l'indicazione del risultato finale della stessa. Il referto è compilato secondo le modalità proprie previste per ciascuna disciplina sportiva; qualora materialmente venga compilato da un altro arbitro o da un tesserato messo a disposizione da una delle Società, il referto viene controllato e vidimato mediante sottoscrizione da parte del 1° arbitro o del Presidente della giuria.
3. Il referto è completato dal rapporto di gara nel quale vanno riportate tutte le notizie relative all'andamento della gara, i provvedimenti disciplinari assunti, gli eventuali incidenti avvenuti e ogni altra utile notizia relativa alla gara stessa.
4. Il rapporto, secondo le modalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, può fare parte integrante del referto o costituire un autonomo documento.
5. Al referto e al rapporto vanno allegati gli elenchi dei tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) delle due squadre che hanno preso parte alla gara.

6. Gli altri arbitri o giudici di gara, tenuto conto delle indicazioni delle singole discipline sportive, compilano la parte del referto a loro riservata o, se le regole specifiche non lo contemplino, possono integrare lo stesso con proprie autonome osservazioni.
7. In mancanza di arbitri, gruppi di arbitri o giurie o in caso di mancata designazione degli stessi, le gare organizzate dal CSI possono essere dirette da tesserati di società sportive (Arbitro di società) affiliate al CSI. In tal caso l'Arbitro di società non può fungere, durante l'arbitraggio, da consulente/allenatore/dirigente/atleta per la propria Società con evidente inopportunità di ampliare il suo operato in campo con consigli, suggerimenti ad atleti, impostazioni tecniche, decisioni su sostituzioni. L'Arbitro di società è tenuto ad osservare le norme di cui al presente articolo e ad ispirare la sua condotta ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, anche in considerazione del ruolo sportivo ed educativo ricoperto.  
L'Arbitro di società è soggetto alla competenza degli organi di giustizia sportiva e l'attività da lui prestata non rientra nelle limitazioni di cui all'art. 8 commi 2 e 3 del presente regolamento.

#### **Art. 74 - I commissari di campo**

1. I commissari di campo ufficialmente designati per visionare la gara inviano al competente giudice il loro rapporto compilato su appositi modelli.
2. I dirigenti del CSI presenti sul campo, ivi compresi i responsabili arbitrali intervenuti per visionare gli arbitri, qualora lo ritengano opportuno o necessario inviano al giudice loro rapporti o relazioni.
3. Tale adempimento è obbligatorio su richiesta del giudice di merito.

#### **Art. 75 - Osservazioni scritte delle Società sportive**

1. Le Società sportive possono presentare al giudice di prima istanza osservazioni scritte. Esse sono indicazioni che la Società intende fornire in merito all'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati dell'altra squadra.
2. Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo né rappresentano l'atto propedeutico allo stesso che è invece il preannuncio di reclamo.
3. Le osservazioni scritte possono essere presentate all'arbitro a fine gara o fatte pervenire al giudice di merito entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo attraverso consegna diretta o tramite la posta elettronica.
4. I Comitati possono fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

#### **Art. 76 - Riserve scritte**

1. In caso di rilievi sulle attrezzature, sulla regolarità del campo di gioco o relativamente alla violazione del tempo d'attesa deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata. Legittimati a sottoscrivere la riserva scritta sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.
2. Per l'inoltro dell'eventuale reclamo va presentato comunque il preannuncio di reclamo con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 67 e seguenti del presente Regolamento.

#### **Art. 77 - Fonti per l'amministrazione della giustizia sportiva**

1. I referti e i rapporti costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva di prova. Il giudice competente assume le sue decisioni valutando i rapporti e i referti di gara, le relazioni dei commissari di campo e le osservazioni scritte presentate dalle Società, tenendo presenti la natura, gli autori e gli obiettivi che ciascuno di questi documenti rappresentano.
2. Ai soli fini dell'assunzione dei provvedimenti disciplinari e ad insindacabile giudizio degli organi giudicanti, ivi compresa l'identificazione dei responsabili di singoli atti, sono ammesse prove audiovisive anche se fornite dalle parti, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale.

## Capo VII - Sanzioni

### Sezione I - Principi informativi

#### Art. 78 - Finalità delle sanzioni

1. Le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell'attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano; pertanto, devono essere assunte tenendo presenti la qualità delle persone coinvolte e avendo come obiettivo il loro corretto reinserimento nel circuito delle attività del CSI.

#### Art. 79 - Poteri disciplinari

1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dagli ufficiali di gara.
2. Gli Organi giudicanti possono applicare le sanzioni disciplinari anche congiuntamente.
3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.

#### Art. 80 - Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare da adottare nei confronti delle Società sportive o dei tesserati è aumentata fino al doppio o diminuita fino alla metà qualora dall'esame dei fatti risultino essersi verificate circostanze che aggravano o attenuano la responsabilità dell'agente.
2. Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:
  - a) avere con il proprio comportamento generato rilevanti conseguenze;
  - b) avere tenuto comportamento irregolare in circostanza di precedente squalifica;
  - c) avere con la propria azione od omissione creato turbativa dell'ordine pubblico;
  - d) avere omesso di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto.
3. Diminuiscono la sanzione le seguenti circostanze:
  - a) avere agito in seguito a grave provocazione subita;
  - b) avere agito per reazione ad un fatto ingiusto posto in essere da un avversario;
  - c) essersi adoperato per attenuare le conseguenze di un proprio atto scorretto.
4. L'organo giudicante può altresì prendere in considerazione circostanze diverse qualora le ritenga tali da giustificare un aumento o una diminuzione della sanzione.
5. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti e le une sono ritenute prevalenti sulle altre, o viceversa, si fa luogo solo agli aumenti o alle diminuzioni di sanzione stabiliti dalle circostanze ritenute prevalenti. In caso di equivalenza fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle circostanze. Qualora non sia possibile applicare l'aumento o la diminuzione della sanzione, è applicata la sanzione superiore o inferiore prevista dai successivi artt. 81 e 92.
6. La sanzione è aggravata sino al doppio per i dirigenti di squadre giovanili che si rendono protagonisti di comportamenti non consoni al proprio ruolo.

### Sezione II - Sanzioni a carico dei tesserati

#### Art. 81 - Le sanzioni per i tesserati

1. A carico dei tesserati del CSI che svolgono o partecipano all'attività sportiva - atleti, dirigenti, tecnici - possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni:
  - a) ammonizione;
  - b) ammonizione con diffida;
  - c) squalifica sino a 12 giornate effettive di gara;
  - d) squalifica a tempo: sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni, sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni;
  - e) non assegnazione o revoca del titolo sportivo (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali);
  - f) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali);
  - g) radiazione.
2. I Comitati territoriali CSI potranno aderire alle cosiddette "sanzioni alternative" in relazione a quanto previsto dal comma precedente alle lettere c) e d), definendo insieme al Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva le modalità e le procedure prima dell'inizio dell'evento.

**Art. 82 - Emanazione delle sanzioni ed automatismi**

1. Tutte le sanzioni devono essere sempre deliberate dal competente Organo di giustizia sportiva e pubblicate sui Comunicati Ufficiali. Tuttavia, i Regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari.
2. Gli automatismi devono essere chiaramente indicati nei Regolamenti delle varie manifestazioni con la specificazione chiara del valore delle ammonizioni, e, se previste, delle espulsioni temporanee, e portati a conoscenza delle Società sportive tramite i Comunicati Ufficiali.
3. In caso di recidività in ammonizioni la squalifica per una giornata effettiva di gara non è immediatamente esecutiva come nel caso dell'espulsione. Sono necessarie la declaratoria dell'Organo giudicante e la pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente la sanzione della squalifica.
4. La squalifica automatica nei confronti di un atleta (o l'inibizione di un dirigente) scatta solo quando l'atleta (o il dirigente) sia stato definitivamente "espulso dal campo".

**Art. 83 - Esecutività delle sanzioni**

1. Fatto salvo il diritto all'appello, qualora ne ricorrano le condizioni, le sanzioni emesse da un Organo di giustizia sportiva del CSI divengono immediatamente esecutive con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale o secondo gli automatismi previsti dal precedente art. 82. La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale, salvo diversa e motivata disposizione degli Organi di giustizia sportiva o da quanto previsto, in deroga, dai Regolamenti locali.
2. Nelle fasi finali di una manifestazione, nelle fasi regionali, interregionali e nazionali, l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

**Art. 84 - Sospensione condizionale della pena**

1. Nell'attività giovanile fino alla categoria "Ragazzi" (Under 14), si applica automaticamente la sospensione condizionale sino a complessive due giornate nel corso dello stesso anno sportivo; l'applicazione della sospensione condizionale per le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni di cui al precedente art. 82 non è automatica ma viene deliberata dal competente giudice.
2. La sospensione condizionale non annulla la sanzione e ha la durata di 3 mesi; se nel corso del periodo di sospensione condizionale il tesserato subisce un'altra sanzione deve scontare sia la prima sia la seconda squalifica.
3. Le sanzioni per le quali si applica la sospensione condizionale vengono conteggiate ai fini della classifica disciplina e "Fair play".

**Art. 85 - Ambito di applicabilità delle sanzioni**

1. La squalifica sino a 12 giornate ha validità solo per il campionato o torneo, la disciplina e la categoria per la quale è stata inflitta, salvo che sia diversamente stabilito da uno specifico regolamento della manifestazione. Per quanto riguarda le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni e/o di sanzioni similari di cui all'art. 82, le stesse vanno scontate nella categoria, campionato o torneo per cui si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa; tuttavia, nella giornata solare, in cui deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.
2. Per le manifestazioni o fasi che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento, che in calendario prevedono l'effettuazione di due o più gare nella stessa giornata solare (stessa disciplina e categoria), la sanzione della squalifica per una giornata di gara si riferisce ad una sola gara effettiva (la prima, in ordine temporale) e non va estesa, quindi, anche alle altre gare effettive della medesima giornata solare.

**Art. 86 - Diritto di difesa**

1. Prima di irrogare una squalifica uguale o superiore a 3 mesi, o qualora l'arco di tempo della somma delle giornate di squalifica sia uguale o superiore a tre mesi, il competente Organo di giustizia sportiva deve convocare il tesserato interessato prima di procedere alla relativa deliberazione.
2. In tal caso il competente Organo di giustizia sportiva provvederà a sospendere il tesserato stesso in via cautelativa, rinviando a dopo l'audizione - che può avvenire anche in videoconferenza - la quantificazione della sanzione da irrogare.

**Art. 87 - Sospensione cautelare**

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che prevede la sospensione dell'atleta o del dirigente dall'attività sportiva e deve essere compiutamente motivato con descrizione, seppure sommaria, del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate.
2. La durata della sospensione cautelare non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di emissione del provvedimento, pena la sua inefficacia.
3. Il provvedimento di sospensione è inappellabile.
4. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

**Art. 88 - Esecutività delle squalifiche a tempo**

1. Le squalifiche a tempo - sino ad un massimo di 2 o 4 anni in considerazione dell'età - si estendono a tutte le manifestazioni della disciplina sportiva per la quale sono state inflitte senza limite alcuno di categoria.
2. Le squalifiche superiori a 3 mesi possono essere estese anche alle altre discipline sportive da parte della CRG o CNG o all'ambito associativo da parte del Collegio regionale o interregionale dei Proviviri.
3. Gli atti relativi alle squalifiche superiori a 12 mesi vanno inviati dall'Organo che li ha emessi all'Ufficio del Procuratore associativo.

**Art. 89 - Squalifiche tra diversi anni sportivi o durante la sospensione dell'attività sportiva**

1. Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali.
2. Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia nella medesima disciplina anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara, nonostante il tesserato prenda parte nel nuovo anno sportivo ad attività di categoria diversa o si sia tesserato con altra Società sportiva.
3. Per le squalifiche a tempo comminate alla fine dell'anno sportivo o per sospensione temporanea dell'attività, il competente giudice può disporre la loro decorrenza a partire dall'anno sportivo successivo con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione. A tal proposito col primo Comunicato Ufficiale di ogni anno sportivo, il Comitato deve pubblicare l'elenco dei giocatori che devono ancora scontare delle squalifiche e, per ciascuno di essi, l'entità delle stesse.
4. Per quanto previsto dal presente articolo, i Comitati territoriali possono emanare norme particolari relativamente all'attività ricreativa estiva.

**Art. 90 - La clemenza e la riabilitazione**

1. Il tesserato che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore alla metà di quella massima prevista dall'art. 81 (2 o 4 anni in relazione all'età), può chiedere la clemenza al Consiglio nazionale dopo avere scontato almeno la metà della squalifica stessa. Con il provvedimento di clemenza il Consiglio nazionale condona, in tutto o in parte, la sanzione inflitta o la commuta con una sanzione di diversa specie nei limiti previsti dal seguente comma 2. Il provvedimento di clemenza non estingue le sanzioni accessorie previste dallo Statuto, restando quindi fermi i limiti di eleggibilità alle cariche elettive a tutti i livelli dell'Associazione di cui all'art. 56. 1, lettera d) dello Statuto.
2. Il provvedimento di clemenza può prevedere da parte del Consiglio nazionale una sanzione alternativa secondo le indicazioni e le proposte riportate nell'eventuale parere favorevole del competente Comitato territoriale.
3. Il tesserato che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore ad un anno ed abbia scontato interamente il periodo di squalifica può chiedere la riabilitazione al Consiglio nazionale. Il provvedimento di riabilitazione estingue le sanzioni accessorie, in conformità a quanto previsto all'art. 56, comma 1, lettera d) dello Statuto.
4. Nei casi di radiazione, i provvedimenti di clemenza e di riabilitazione possono essere concessi dal Consiglio nazionale, sentito il parere del Presidente della CNGS, solo se siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

### Sezione III - Sanzioni a carico delle società sportive

#### Art. 92 - Le sanzioni per le Società sportive

1. A carico delle Società possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni disciplinari:
  - a) ammonizione;
  - b) ammenda secondo le tabelle annualmente emanate dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva;
  - c) gara persa (con il "risultato tecnico" previsto da ciascuna disciplina sportiva o col punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole);
  - d) squalifica del campo di gara per una o più giornate;
  - e) obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse;
  - f) penalizzazione di 1 o più punti nella classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
  - g) retrocessione all'ultimo posto nella classifica;
  - h) non assegnazione o revoca del titolo sportivo (conquistato sul campo col quale si accede ad una ulteriore fase della manifestazione o si ha titolo ad una promozione);
  - i) esclusione dalla classifica finale;
  - j) estromissione dal Campionato, Torneo o Manifestazione sportiva;
  - k) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

#### Art. 93 - Ambito di applicazione delle sanzioni a carico delle Società

1. Tutte le sanzioni assunte a carico delle Società sportive devono intendersi come esecutive nei confronti delle squadre delle medesime società che partecipano alle singole attività sportive nei confronti delle quali sono state comminate.
2. Tuttavia, gli atti dei provvedimenti penalizzazioni in classifica o un'ammenda pari alla metà del limite massimo fissato annualmente dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva, vanno sempre rimessi all'Ufficio del Procuratore associativo, il quale valuterà l'opportunità di deferire il caso al competente Collegio regionale o interregionale dei Proviviri per l'eventuale assunzione di provvedimenti disciplinari di natura associativa.

#### Art. 94 - Prescrizione

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:
  - a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
  - b) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo;
  - c) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.
2. L'apertura di una inchiesta, formalizzata dal Procuratore sportivo o da altro organismo associativo, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione.

#### Art. 95 - Esclusione della "reformatio in pejus"

1. Le CRG/Sezioni distaccate e la CNG non hanno il potere della "reformatio in pejus" (di aumento) delle sanzioni disciplinari inflitte dagli organi giudicanti che le hanno precedute nel giudizio.

### TASSE RECLAMO E LIMITI AMMENDE

Reclami proposti agli Organi di prima istanza	€ 60
Appelli proposti agli Organi di seconda istanza	€ 100
Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla CNGS	€ 150

*(escluse le segnalazioni dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a tassa)*

#### Modalità amministrative per i reclami

Spese per l'estrazione e la duplicazione degli atti: a totale carico delle parti richiedenti.

Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta dall'Organo di primo grado a carico del tesserato

- Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta da una parte in sede di proposizione o di discussione di un reclamo a totale carico della Società o del tesserato richiedenti.
- Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta da una delle parti: a totale carico della parte richiedente.
- Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta dall'Organo giudicante a carico della struttura CSI (Comitato, Presidenza regionale, Presidenza nazionale) presso cui agisce l'Organo giudicante interessato il quale, peraltro, può porre a carico della parte soccombente, o di ambedue le parti, parte o la totalità delle spese.

LIMITI DELLE AMMENDE	LIMITE MINIMO	LIMITE MASSIMO
Attività per ragazzi (fino a 14 anni)	€ 5	€ 150
Attività per giovani (dai 15 ai 30 anni)	€ 5	€ 250
Attività per adulti (oltre i 30 anni)	€ 10	€ 400

## DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETÀ (DCS)

- Art. 1 Viene istituito il Deposito Cauzionale di Società, in seguito denominato "DCS", che ogni Associazione Sportiva affiliata al CSI Vallecamonica deve versare a garanzia del pagamento di eventuali sanzioni o debiti dell'Associazione verso il comitato CSI.
- Art. 2 L'importo base del DPS è stabilito in euro 100, che ogni Associazione Sportiva deve versare all'atto della prima affiliazione o eventualmente reintegrare ai successivi rinnovi.
- Art. 3 L'ammontare minimo del DCS viene stabilito, ogni stagione sportiva, e comunicato agli interessati entro il 30 novembre, sulla base del criterio deliberato dal consiglio direttivo del comitato CSI, in funzione delle attività sportive effettivamente svolte dall'Associazione Sportiva.
- Art. 4 La restituzione totale o parziale del DCS può essere richiesta dal presidente dell'Associazione Sportiva al termine di ogni stagione sportiva o all'inizio della successiva dopo la comunicazione del nuovo ammontare minimo richiesto.
- Art. 5 Il DCS deve essere reintegrato all'importo minimo richiesto:
1. All'inizio della stagione sportiva se il DCS residuo è inferiore al minimo richiesto
  2. Durante la stagione sportiva qualora l'Associazione Sportiva iscriva nuove squadre e/o aggiunga nuove attività a quella rilevate all'inizio (art. 3) determinando un innalzamento dell'importo minimo richiesto.
  3. Ogni volta che l'ammontare residuo del DCS scende al di sotto del 25% dell'importo minimo richiesto.
- L'ammontare del reintegro ed il termine per il versamento dello stesso, viene comunicato in forma scritta al presidente dell'Associazione Sportiva.
- Art. 6 Il mancato reintegro del DCS all'importo minimo richiesto, nei termini stabiliti nell'articolo precedente, comporta:
1. L'applicazione della procedura del "Prelievo Coattivo" in ogni gara disputata dagli atleti dell'Associazione Sportiva non in regola con il pagamento
  2. Gli eventuali e conseguenti provvedimenti disciplinari a carico dell'Associazione Sportiva
- Art. 7 L'Associazione Sportiva può mantenere / reintegrare il DCS anche ad un valore superiore al minimo richiesto.
- Art. 8 Le Associazioni Sportive possono utilizzare il DCS per l'eventuale conguaglio a fine stagione delle eventuali pendenze economiche con il CSI.
- Art. 9 Il DCS verrà utilizzato dal CSI per l'eventuale recupero crediti dalle Associazioni Sportive morose.
- Art.10 Le Associazioni Sportive possono chiedere in ogni momento, alla segreteria del CSI, l'ammontare del proprio DCS.

### L'importo minimo richiesto del DCS viene stabilito applicando il seguente criterio di calcolo:

Importo Base	100 €
Se la società partecipa a 2 o più campionati individuali	+ 80 €
Se la società ha iscritto tre o più squadre Under 10, 12, Ragazzi/e, Allievi/e o Juniores	+ 80 €
Se la società ha iscritto due o tre squadre di adulti	+ 150 €
Se la società ha iscritto quattro o più squadre di adulti	+ 300 €

## Regolamento generale dei campionati nazionali

### Art. 4 Modalità per lo svolgimento degli sport di squadra

1. I Campionati nazionali degli sport di squadra si svolgono per l'intera durata di un anno sportivo e comprendono: la fase locale; la fase regionale; la finale nazionale che potrà prevedere fasi interregionali.
2. Per esigenze organizzative previste dal circuito dei Campionati nazionali, i Comitati CSI possono prevedere che una stessa Società sportiva (e quindi anche il singolo atleta) disputi due gare nell'arco della stessa giornata solare.

### Art. 14 Tesseramento

#### Sport di squadra

1. Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il **28 febbraio 2025** per gli sport di squadra.
2. Inoltre, le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il **20 maggio 2025**, nella misura di seguito indicata:
  - Calcio a 11: numero massimo di 3 atleti;
  - Calcio a 7: numero massimo di 2 atleti;
  - Calcio a 5: numero massimo di 2 atleti;
  - Pallavolo: numero massimo di 2 atleti;
  - Pallacanestro: numero massimo di 2 atleti.

Dette integrazioni possono riguardare anche gli atleti già tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali nel rispetto dei divieti di Serie e/o Categoria imposti dalle relative sezioni delle singole discipline sportive (cfr. "Disposizioni regolamentari" del presente Regolamento).

3. Al fine dell'individuazione dei tesserati integrati di cui al precedente comma 2, si considererà la partecipazione attiva (cfr. Art. art. 112, comma 5) dei tesserati integrati scesi in campo nella prima gara utile.
4. Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali.

#### Sport individuali

5. Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti, per partecipare ai Campionati nazionali, devono essere tesserati entro il periodo comunicato annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

## Regolamento generale attività Under 12 (categorie Under 8, Under 10 e Under 12)

### Art. 1 Modalità organizzative e competenze associative

1. L'attività sportiva "Under 12" si svolge su tutto il territorio nazionale attraverso un percorso articolato e composto da varie Fasi d'attività sportiva.
2. Tutti i Comitati territoriali sono tenuti a promuovere e organizzare le Fasi locali per le discipline e le categorie per le quali ne ricorrano le condizioni. Qualora un Comitato non organizzi la Fase locale dell'attività "Under 12", deve assicurare la partecipazione delle proprie Società sportive curandone l'iscrizione e la partecipazione alla Fase locale di un Comitato vicino.
3. L'attività sportiva "Under 12", che comprende le categorie di età Under 12, Under 10 e Under 8, rimanda ai contenuti di specifici progetti sportivi promossi dalla Direzione Tecnica Nazionale.

### Art. 2 Applicabilità delle norme

1. L'attività "Under 12" si svolge secondo quanto previsto dalle presenti norme. Essa è considerata "attività istituzionale", ai sensi degli articoli 9 e successivi delle "Norme per l'attività sportiva" contenute nel presente volume. Pertanto, nello svolgimento dell'attività sportiva si attuano i Regolamenti emanati dalle strutture territoriali, regionali e nazionale - ciascuno per il livello di competenza dell'attività svolta - che possono prevedere vincoli, requisiti e iniziative collaterali di carattere tecnico e associativo, coerenti e finalizzati a raggiungere l'obiettivo prefissato dell'attività stessa.
2. Per quanto non espressamente contemplato nei vari regolamenti emanati ad ogni livello di attività, si applica il Regolamento nazionale del CSI "Sport in Regola".

## **Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni**

### **Attività a squadre**

1. A far data dal 1° luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva ad esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:
  - un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
  - il personale formato all'utilizzazione del già menzionato dispositivo.
2. Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.
3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente, commineranno:
  - la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
  - un'ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale.Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.

L'arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l'utilizzo del DAE negli impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto.
4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentrazione" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su sé stesso in ordine alla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.
5. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva.

### **Attività individuali**

1. A far data dal 1° luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva individuale il cui svolgimento avviene all'interno di impianti sportivi, è fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore di accertarsi che nel luogo della gara vi siano:
  - un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
  - il personale formato all'utilizzazione del già menzionato dispositivo.
2. Le società sportive prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti a tale scopo incaricati, hanno l'obbligo di appurare la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

Il Comitato CSI oppure la società organizzatrice – a seconda della titolarità dell'evento – dovrà verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare.
3. In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, le gare non dovranno essere svolte. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.
4. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/... regionali, interregionali, nazionali l'obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all'utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato CSI organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell'evento, sulla società sportiva organizzatrice.

Le "Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni" e la "Normativa DAE - FAQ e disposizioni tecniche CSI" non sono soggette a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.

**DOMANDE RICORRENTI** [Normativa DAE - FAQ e disposizioni tecniche CSI](#)

*Un giocatore o un allenatore possono essere inseriti in distinta come addetti all'utilizzo del defibrillatore?*

**Sì.**

*È possibile quantificare un'ammenda riguardo alle infrazioni dipendenti dalla mancanza di Dae e/o di personale formato?*

**L'ammenda nei confronti della società sportiva può oscillare orientativamente da 30 euro (prima sanzione). I Comitati CSI possono comminare ammende anche di importi differenti, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla Direzione Tecnica Nazionale.**

*La presenza presso l'impianto di gioco di un'autoambulanza attrezzata con DAE e addetto al defibrillatore, obbliga ugualmente la società di casa a presentare il proprio DAE e a segnare in distinta l'addetto al DAE?*

**In questo caso è sufficiente la presenza di un'autoambulanza attrezzata con DAE e dell'addetto al defibrillatore. Detta presenza va dichiarata – nello spazio previsto in distinta – dalla società ospitante o prima nominata (o dal Comitato CSI organizzatore).**

*Il tesseramento al CSI con una Società vincola l'addetto all'utilizzo del defibrillatore a prestare il servizio solo con la Società in cui è tesserato o può svolgere il compito anche per altre Società?*

**L'addetto al Dae tesserato con una Società può prestare il suo servizio anche per l'altra Società sportiva.**

*Se il dirigente inserito in distinta come addetto al defibrillatore, durante la gara, viene espulso dal terreno di gioco, come ci si deve comportare?*

**Se l'allenatore/dirigente espulso è anche addetto al defibrillatore, può rimanere in campo per continuare il suo servizio di solo addetto al DAE. Nel caso in cui il suo comportamento non risultasse idoneo per lo svolgimento della gara, l'arbitro può allontanarlo definitivamente dal terreno di gioco chiedendo alla squadra prima nominata di adempiere al previsto obbligo in materia di DAE.**

*Un giocatore che sta scontando un periodo di squalifica o un dirigente inibito possono essere inseriti in distinta come addetto al DAE?*

**Sì.**

*La Società sportiva che ha segnalato il nominativo dell'addetto al DAE nella distinta di gara è ritenuta responsabile del comportamento dello stesso addetto al DAE?*

**Sì.**

*L'arbitro della gara può allontanare l'addetto al DAE per avvenute infrazioni o per comportamento scorretto o antisportivo o irregolare?*

**Sì. Sospenderà l'incontro chiedendo che venga ripristinata l'iniziale situazione di sicurezza alla Società ospitante o prima nominata.**

*Quali sono i provvedimenti disciplinari che il Giudice applicherà in mancanza di DAE e/o di personale formato?*

**Gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente (ovvero quella di casa o prima nominata in calendario), commineranno:**

- la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
- un'ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale.

*Se una società sportiva, avendo preso accordi con un gestore, si dichiara inconsapevole per l'assenza o il mal funzionamento del DAE, su chi ricade la responsabilità?*

**La responsabilità del DAE e del personale per l'uso dello stesso ricade sempre sulla società di casa o prima nominata in calendario.**

*L'arbitro è tenuto a verificare che nell'elenco gara della Società sportiva di chi gioca in casa o prima nominata vi sia il nominativo dell'addetto al defibrillatore?*

**Sì. Deve verificare solo che sia stato scritto il nominativo dell'operatore addetto al DAE nell'apposito spazio previsto nelle liste gare senza, per altro, effettuare operazioni di riconoscimento.**

*Può l'arbitro esprimere giudizi sulla tipologia (tecnologia o funzionalità) del DAE presente presso la struttura di gioco?*

**No.**

*L'arbitro ha il compito di verificare la funzionalità del DAE?*

**No. Deve astenersi dal dare giudizi. Solo se gli viene richiesto, il direttore di gara si limita alla verifica della presenza del DAE senza verificarne l'effettivo funzionamento che compete alle Società sportive partecipanti.**

*In caso di "indisponibilità" del DAE a gara iniziata cosa deve fare l'arbitro?*

**Qualora questa circostanza fosse posta all'attenzione dell'arbitro, lo stesso, dopo aver interrotto la gara e averne verificata la veridicità, sospenderà l'incontro chiedendo che venga ripristinata l'iniziale situazione di sicurezza. Se ciò fosse impossibile, sospenderà definitivamente l'incontro riportando l'accaduto nel referto. La sospensione definitiva dell'incontro deve essere imputata alla squadra prima nominata in calendario o che gioca in casa alla quale saranno comminate le previste sanzioni disciplinari.**

*L'arbitro deve verificare la presenza dell'addetto al DAE?*

**No. Verifica soltanto che sia presente il nominativo dell'addetto al DAE all'interno della distinta degli atleti. (cfr. distinta allegata)**

*Se nella distinta di gara non è presente lo spazio per scrivere il nominativo dell'addetto al DAE cosa fa il direttore di gara?*

**L'arbitro inviterà, prima dell'inizio della gara, i dirigenti della Società che giochi in casa o prima nominata a inserirlo in una distinta in cui lo spazio sia previsto (cfr. distinta allegata)**

**Se la squadra ospitata, dopo la conclusione della gara, fa presente all'arbitro l'assenza del DAE o quella del personale formato all'uso dello stesso.**

**L'arbitro riporta l'accaduto nel referto. In questo caso gli organi giudicanti commineranno alla squadra di casa o prima nominata solo la sanzione dell'ammenda e non anche quella della perdita della gara.**

*L'addetto al DAE può essere un non tesserato al CSI?*

**Certo. In ogni caso il suo nominativo va riportato nelle distinte di gioco nello spazio dell'autocertificazione.**

## VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO NAZIONALE «SPORT IN REGOLA» ADOTTATE DAL CSI COMITATO TERRITORIALE DI VALLE CAMONICA

### 1. CALCIO a 6 e 7 GIOCATORI

#### 1.1. Categorie, limiti di età e durata degli incontri:

<b>CALCIO A 6 GIOCATORI</b>		
Categoria	Anni di nascita	Durata
<b>Open Maschile</b>	2009 e precedenti	2 x 20 minuti
<b>CALCIO A 7 GIOCATORI</b>		
Categoria	Anni di nascita	Durata
<b>Under 8</b>	Maschi/Femmine	2016* / 2017 / 2018 / 2019
Mista M/F	Femmine	2014* / 2015 / 2016 / 2017 / 2018
<b>Under 10</b>	Maschi/Femmine	2014* / 2015 / 2016 / 2017 / 2018
Mista M/F	Femmine	2012* / 2013 / 2014 / 2015 / 2016
<b>Under 12</b>	Maschi/Femmine	2012* / 2013 / 2014 / 2015 / 2016
Mista M/F	Femmine	2010* / 2011 / 2012 / 2013 / 2014
<b>Under 18 Femminile</b>		2006* / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013
<b>Ragazzi/e</b>	Maschi/Femmine	2010* / 2011 / 2012 / 2013 / 2014
Mista M/F	Femmine	2008* / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013
<b>Allievi/e</b>	Maschi/Femmine	2008* / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013
Mista M/F	Femmine	2006* / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011
<b>Juniore Maschile</b>		2006* / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011
<b>Top Junior Maschile</b>		2002* / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009
<b>Open Femminile</b>		2009 e precedenti
<b>Open Maschile 7 giocatori</b>		2009 e precedenti
<b>Open Maschile Over 35</b>		1990 e precedenti

\* Anno "fuori quota" ammesso solo per l'attività locale proposta dal Comitato di Valle Camonica

- a) Le squadre partecipanti ai campionati delle categorie Under 8, Under 10, Under 12, Ragazzi/e ed Allievi/e possono essere composte da atleti di entrambi i sessi (Miste M/F). **Le atlete possono partecipare al campionato della categoria inferiore rispetto a quella dei pari età maschi.**
- b) **Gli atleti "fuori quota", tesserati esclusivamente al CSI, possono partecipare anche ad altri campionati, mentre gli atleti tesserati anche alla FEDERAZIONE o ad altri ENTI di promozione sportiva NON POSSONO partecipare ai campionati CSI quali "fuori quota" salvo deroga deliberata dal direttivo del CSI su specifica richiesta motivata presentata dal presidente della società sportiva.** Il calcio 9 o a 11 sono da considerarsi la stessa disciplina del calcio a 7.
- c) **Gli atleti "fuori quota" devono essere segnalati nella distinta di presentazione degli atleti nell'apposito spazio.**
- d) **Non è prevista alcuna limitazione al numero di atleti/e "fuori quota" iscritti/e nella distinta atleti/e, ma contemporaneamente in campo può giocare solo un (1) "Fuori Quota".**
- e) **Se la squadra ha in distinta più atleti "fuori quota", gli stessi devono essere identificabili in campo attraverso una fascia colorata al braccio di colore diverso dalla divisa di gioco.**
- f) Eventuali deroghe per la **partecipazione di giocatori con età inferiore** (anno di nascita superiore al massimo previsto) **vanno formalmente richieste** dal presidente della società sportiva e valgono solo per l'attività del CSI Valle Camonica.

1.2. L'orario d'inizio degli incontri deve rispettare le seguenti indicazioni:

CATEGORIA	dal MARTEDÌ al VENERDÌ	SABATO	DOMENICA	
		Pomeriggio/sera	Mattina	Pomeriggio/sera
Under 8 e 10	15:00 - 19:00	15:00 - 19:00	10:00 - 11:00	14:00 - 19:00
Under 12	15:00 - 19:00	15:00 - 19:00	10:00 - 11:00	14:00 - 19:00
Ragazzi/e	18:00 - 19:00	15:00 - 19:00	10:00 - 11:00	14:00 - 19:00
	19:00 - 20:00			
Allievi/e	18:00 - 19:00	15:00 - 20:00	10:00 - 11:00	14:00 - 20:00
	19:00 - 20:00			
Under 18 Femminile	18:00 - 19:00	15:00 - 20:00	10:00 - 11:00	14:00 - 20:00
	19:00 - 20:00			
Juniores	18:00 - 19:00	15:00 - 21:30	10:00 - 11:00	14:00 - 21:30
	20:00 - 21:00			
Top Junior	20:00 - 21:30	15:00 - 21:30	10:00 - 11:00	14:00 - 21:30
Open	20:00 - 21:30	14:00 - 21:30	10:00 - 11:00	14:00 - 21:30

Nel modulo d'iscrizione è obbligatorio indicare anche il **giorno alternativo** a quello prioritario per la disputa degli incontri casalinghi pena la non accettazione dell'iscrizione. Inoltre, si consiglia di indicare la fascia oraria in cui disputare gli incontri casalinghi al fine di facilitare la stesura dei calendari e relativa designazione arbitrale in caso di concomitanze sullo stesso campo o in campi limitrofi. **Indicare nel modulo d'iscrizione anche l'eventuale disponibilità ad ospitare incontri di altre squadre (raggruppamenti) per facilitare le designazioni arbitrali.**

Le fasce orarie **colorate di verde** sono quelle preferenziali e consigliate per favorire la presenza di un direttore di gare del comitato.

Gli incontri in **fascia azzurra** possono essere indicati quale primo giorno di gara solo se abbinati ad incontri sullo stesso campo, a precedere o a seguire, di altre squadre.

Gli incontri programmati in giorni ed orari della **fascia rossa** possono essere spostati secondo le modalità previste per gli spostamenti gara ordinari, ovvero come quelli con "motivazione riconosciuta".

Eventuali e particolari esigenze di disputa degli incontri in giorni ed orari di gioco non previsti dalla tabella soprastante, vanno formalmente richieste alla commissione tecnica del CSI che ne valuterà l'accettazione.

1.3. Misure e dotazioni del campo di gara

- Le misure minime consigliate del campo sono 50 x 30 mt (massime 70 x 40 mt).
- Le Misure minime **obbligatorie** per le porte sono 6 x 2 mt (massime 7,32 x 2,44 mt).

1.4. In tutte le categorie dove è prevista la direzione dell'incontro da parte di un arbitro di comitato, è obbligatorio, per la squadra prima nominata in calendario, incaricare un tesserato maggiorenne, anche dirigente, atleta o allenatore della squadra, a svolgere il compito di addetto all'arbitro. Questo deve accogliere il direttore di gara, accompagnarlo nel proprio spogliatoio, assisterlo durante l'incontro e nel post-partita.

1.5. La squadra prima nominata in calendario, ad eccezione degli incontri in campo neutro (es. finali), è tenuta in caso di necessità della squadra ospite a mettere a disposizione i palloni per il riscaldamento.

1.6. Fuorigioco: durante le riprese di gioco non è possibile per un giocatore avversario sostare nell'area del portiere.

1.7. Time-Out: uno per tempo della durata di 1 minuto.

1.8. Distanza minima: Nei calci di inizio, d'angolo, di rigore e nei calci di punizione (accordati fuori dalle aree di rigore) nessun avversario può essere a meno di 6 mt dal punto in cui viene posto il pallone. Nei calci di punizione indiretti decretati in area di rigore, i calciatori difendenti possono stare ad una distanza minima di mt 4 dal punto in cui viene posto il pallone.

1.9. Possono essere previste bandierine mobili del calcio d'angolo da m. 1,50.

1.10. È obbligatoria la tracciatura (proporzionale alle misure totali) dell'area di porta, il rinvio potrà essere effettuato in qualunque punto all'interno della stessa.

1.11. Si consiglia di tracciare il dischetto del rigore a metri 9 dalla linea di porta.

1.12. In caso di bestemmia il giocatore, dirigente e/o allenatore verrà espulso (cartellino rosso) con la possibilità di essere sostituito.

## 1.13. Durata e risultati delle gare:

- Come da tabella soprariportata con un intervallo di almeno 5 minuti tra i tempi.
- Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, le squadre termineranno l'incontro col risultato di pareggio salvo incontro di ritorno da eliminazione diretta dove in caso di parità tra le reti segnate in entrambi gli incontri prevarranno le reti segnate in trasferta ed in caso di ulteriore parità si calceranno i calci di rigore con le modalità "veloce".
- In caso di incontri di finale o di eliminazione diretta di sola andata, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari (1/3 della durata di un tempo regolare arrotondato all'intero inferiore) ed in caso di ulteriore parità si calceranno i calci di rigore con le modalità "veloce".
- I commi 2 e 3 si attuano solo per la fase locale, per quelle successive in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si calceranno i calci di rigore con le modalità "veloce".

## 1.14. Nel caso di incontri ad eliminazione diretta la squadra vincente verrà determinata in funzione del criterio specificato nel regolamento nazionale "Sport in Regola".

## 1.15. Tornei Polisportivi Under 8, 10 e 12

- Le norme specifiche dei Tornei Polisportivi Under 8, 10, 12 sono integrate con un apposito regolamento pubblicato a parte.

## 1.16. Campionato Ragazzi/e

- L'incontro si disputa in due tempi della durata ognuno di 25 minuti. Tra un tempo e l'altro sono previsti 5 minuti di intervallo (massimo).
- **Tutti gli atleti a referto devono prendere parte al gioco**, seppure senza alcun vincolo di tempo o di numero di set, auspicando un coinvolgimento adeguato di tutti gli atleti partecipanti. **Eventuali violazioni alla presente norma verranno punite con un richiamo ufficiale, la prima volta, e con la sconfitta a tavolino in caso di recidiva.**
- Il tipo di punizione va dichiarato dall'arbitro, oltre che con il consueto gesto, anche verbalmente ad almeno un giocatore di entrambe le squadre.
- Non è consentito segnare direttamente un goal dalla ripresa di gioco a centro campo.
- I punti per la classifica sono assegnati in funzione del risultato finale dell'incontro: **3 punti** alla squadra che vince; **1 punto** ad entrambe la squadra in caso di pareggio; **0 punti** alla squadra che perde. In caso di vittorie a tavolino vengono assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella perdente.
- Le squadre acquisiranno mezzo punto (0,5) per ogni incontro a cui parteciperanno almeno il 75% degli atleti iscritti. La composizione della squadra, su cui calcolare il punteggio di partecipazione, verrà dedotta dalla registrazione delle presenze degli atleti alle singole gare. Quale data di "iscrizione al campionato" degli atleti/e si considera la data del primo incontro a cui la/lo stessa/o partecipa. Eventuali atleti/e ritirati/e verranno esclusi/e dal calcolo del punteggio a partire dalla data del loro ritiro comunicata formalmente dal presidente della Società Sportiva alla Commissione Tecnica Calcio. Il numero minimo di atleti partecipanti per ottenere 0,5 punti viene calcolato per difetto ovvero, al numero intero inferiore ottenuto applicando la percentuale del 75% al numero di atleti iscritti al campionato alla data dell'incontro, ad esempio una squadra composta da 11 atleti deve partecipare con almeno 8 atleti per avere ha diritto al mezzo punto di partecipazione (il 75% di 11 è 8,25 arrotondato a 8). Nel calcolo delle percentuali di partecipazione della squadra, su **richiesta del Presidente della Società Sportiva**, potranno essere esclusi, ovvero non considerati facenti parte della squadra alla data dell'incontro, gli atleti assenti per i seguenti motivi o concomitanti impegni:
  - Malattia o infortunio documentati da un certificato medico
  - Partecipazione a gare/manifestazioni organizzate dal CSI
  - Celebrazione di sacramenti religiosi ricevuti dagli stessi o partecipazione a rilevanti iniziative parrocchiali/religiose (**è necessaria la certificazione nominativa a firma del parroco o di una istituzione religiosa equipollente**).
  - Gite scolastica (**è necessaria la certificazione nominativa a firma del preside/dirigente scolastico**).
  - Partecipazione degli atleti a gare/manifestazioni **straordinarie** organizzate dalla propria società sportiva.**Gli atleti giustificati devono essere contrassegnati sulla distinta con la lettera "G" nella casella relativa al "Ruolo"**. Le assenze giustificate verranno prese in considerazione solo se documentate entro le ore 21 del lunedì successivo alla data di svolgimento dell'incontro o manifestazione.
- Le squadre acquisiranno mezzo punto (0,5) per ogni incontro in cui sarà presente in panchina un allenatore qualificato dal CSI.

- 1.17. Campionato Open Maschile a 6 giocatori
- Disciplina sportiva istituzionale derivata e con le stesse regole tecniche dal calcio a 7 giocatori.
  - L'incontro si disputa con 6 giocatori in campo.
  - L'attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta.
- 1.18. Campionato Open Femminile Under 18 a 7 giocatrici
- Si applicano le stesse regole di gioco della categoria Allievi
  - Ove gli spazi di gioco lo consentano e di comune accordo tra le squadre, l'incontro potrà essere disputato con 9 giocatrici in campo per squadra
  - Le giornate possono svolgersi con raggruppamenti di più incontri
  - Può svolgere il ruolo di allenatore anche chi non ha ancora ottenuto la qualifica di allenatore CSI
  - Il campionato si costituirà al raggiungimento di **almeno 5 squadre iscritte**. Diversamente le stesse potranno iscriversi ai campionati maschili Allievi o Ragazzi, nel rispetto delle età ammesse.
- 1.19. Campionato Open Maschile a 7 giocatori
- Le squadre sono suddivise in due serie: A e B quest'ultima eventualmente suddivisa in più gironi.
  - **La serie A è composta dalle prime 16 squadre che ne faranno richiesta in ordine cronologico.**
- 1.20. Campionato Open Maschile Over 35 a 7 giocatori
- L'attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta.
  - Il campionato si costituirà al raggiungimento di **almeno 5 squadre iscritte**. Diversamente le stesse potranno iscriversi ai campionati Open Maschile a 6 o a 7 giocatori.
- 1.21. Campionato Open Femminile
- Il campionato si costituirà al raggiungimento di **almeno 5 squadre iscritte**. Diversamente le stesse potranno iscriversi al Campionato organizzato dal Comitato CSI di Brescia.
- 1.22. Nelle fasi ad eliminazione diretta, i termini di presentazione dei reclami sono quelli stabiliti dall'articolo 72.1 di "Sport in Regola".
- 1.23. Le strutture non adeguate alla disputa di semifinali e finali verranno preventivamente comunicate tramite delibera consigliare.

## 2. PALLAVOLO e MINIVOLLEY

### 2.1. Categorie, limiti di età, durata degli incontri ed altezza della rete:

MINIVOLLEY A 4 GIOCATORI			
Categoria	Anni di nascita	Durata	Rete
Under 8 (misto M/F)	2016* / 2017 / 2018 / 2019	non definita	2,00 m
Under 10 (misto M/F)	2014* / 2015 / 2016 / 2017 / 2018	3 al 25 obb.	2,00 m
Under 12 (misto M/F)	2012* / 2013 / 2014 / 2015 / 2016	3 al 25 obb.	2,00 m
PALLAVOLO A 6 GIOCATORI			
Categoria	Anni di nascita	Durata	Rete
Under 12 (misto M/F)	2012* / 2013 / 2014 / 2015 / 2016	3 al 25 obb.	2,00 m
Under 13 Femminile	2012 / 2013 / 2014 / 2015	3 al 25 obb.	2,15 m
Ragazze/i (misto M/F)	2010* / 2011 / 2012 / 2013 / 2014	3 al 25 obb.	2,15 m
Allieve	2008* / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013	5 al 25	2,24 m
Juniores Femminile	2006** / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011	5 al 25	2,24 m
Top Junior	2002* e dal 2003 al 2011	5 al 25	2,24 m
Mista Under 18 (M/F)	2006* / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011	5 al 25	2,35 m
Open Maschile	2009 e precedenti	5 al 25	2,43 m
Open Femminile	2009 e precedenti	5 al 25	2,24 m
Mista Amatori (M/F)	2009 e precedenti	5 al 25	2,35 m

\* Anno "fuori quota" ammesso solo per l'attività locale proposta dal Comitato di Valle Camonica

\*\* Le atlete nate nell'anno 2006 possono partecipare al campionato Juniores, nella fase territoriale, senza limitazioni di numero di atlete in campo, salvo venga costituito il Campionato Top Junior che determinerebbe la limitazione ad una singola "fuori quota" del 2006 contemporaneamente in campo nel Campionato Juniores.

- Gli atleti "fuori quota", tesserati esclusivamente al CSI, possono partecipare anche ad altri campionati, mentre gli atleti tesserati anche alla FEDERAZIONE o ad altri ENTI di promozione sportiva NON POSSONO partecipare ai campionati CSI quali "fuori quota" salvo deroga deliberata dal direttivo del CSI su specifica richiesta motivata presentata dal presidente della società sportiva. Il Minivolley è da considerarsi la stessa disciplina della Pallavolo.
- Gli atleti "fuori quota" devono essere segnalati nella distinta di presentazione degli atleti nell'apposito spazio.
- Non è prevista alcuna limitazione al numero di atleti/e "fuori quota" iscritti/e nella distinta atleti/e, ma contemporaneamente in campo può giocare solo una (1) "Fuori Quota".
- Nella categoria Ragazze/i l'atleta "fuori quota" può essere solo di sesso femminile.
- Eventuali deroghe per la partecipazione di giocatori con età inferiore (anno di nascita superiore al massimo previsto) vanno formalmente richieste dal presidente della società sportiva e valgono solo per l'attività del CSI Valle Camonica.

### 2.2. L'orario d'inizio degli incontri deve rispettare le seguenti indicazioni:

CATEGORIA	dal MARTEDÌ al VENERDÌ	SABATO	DOMENICA	
		Pomeriggio/sera	Mattina	Pomeriggio/Sera
Under 8, 10 e 12	15:00 - 19:00	15:00 - 19:00	10:00 - 11:00	14:00 - 19:00
Under 13 e Ragazze/i	18:00 - 20:00	15:00 - 19:00	10:00 - 11:00	14:00 - 19:00
Allieve	18:00 - 20:00	15:00 - 20:00	10:00 - 11:00	14:00 - 20:00
Juniores Femminile	20:30 - 21:00	15:00 - 21:00	10:00 - 11:00	14:00 - 21:00
Mista Under 18	20:30 - 21:00	15:00 - 21:00	10:00 - 11:00	14:00 - 21:00
Open Maschile	20:30 - 21:00	17:00 - 21:00	10:00 - 11:00	18:00 - 21:00
Open Femminile	20:30 - 21:00	17:00 - 21:00	10:00 - 11:00	18:00 - 21:00
Mista Amatori	20:30 - 21:00	17:00 - 21:00	10:00 - 11:00	18:00 - 21:00

Nel modulo d'iscrizione è obbligatorio indicare anche il giorno alternativo a quello prioritario per la disputa degli incontri casalinghi pena la non accettazione dell'iscrizione.

Le fasce orarie colorate di verde sono quelle preferenziali e consigliate per favorire la presenza di un direttore di gare del comitato.

Gli incontri programmati in giorni ed orari della fascia rossa possono essere spostati secondo le modalità previste per gli spostamenti gara ordinari, ovvero con una motivazione riconosciuta.

Eventuali e particolari esigenze di disputa degli incontri in giorni ed orari di gioco non previsti dalla tabella sottostante, vanno formalmente richieste alla commissione tecnica del CSI che ne valuterà l'accettazione.

- 2.3. In tutte le categorie dove è prevista la direzione dell'incontro da parte di un arbitro di comitato, è obbligatorio, per la squadra prima nominata in calendario, incaricare un tesserato maggiorenne, anche dirigente, atleta o allenatore della squadra, a svolgere il compito di addetto all'arbitro. Questo deve accogliere il direttore di gara, accompagnarlo nel proprio spogliatoio, assisterlo durante l'incontro e nel post-partita.
- 2.4. La squadra prima nominata in calendario, ad eccezione degli incontri in campo neutro (es. finali), è tenuta in caso di necessità della squadra ospite a mettere a disposizione i palloni per il riscaldamento.
- 2.5. La distinta atleti va presentata all'arbitro in una sola copia, ma è comunque facoltà delle squadre prendere visione e fotografare la distinta della squadra avversaria.
- 2.6. In tutte le categorie, ove previsto il ruolo di "libero", il numero massimo di giocatori partecipanti alla gara è di 12 + 2 liberi.
- 2.7. In caso di bestemmia l'atleta, dirigente o allenatore verrà squalificato (cartellino giallo e rosso).
- 2.8. Tornei Polisportivi Under 8, 10 e 12
- Il Torneo Polisportivo di Minivolley Under 12 a 3 giocatrici/giocatori si costituirà al raggiungimento di almeno 4 squadre iscritte. Diversamente le stesse potranno iscriversi nel Torneo Polisportivo di Pallavolo Under 12 a 6 giocatrici/giocatori.
  - Le norme specifiche dei Tornei Polisportivi Under 8, 10, 12 sono integrate con un apposito regolamento pubblicato a parte.
- 2.9. Campionato Under 13 Femminile
- Il campionato si costituirà al raggiungimento di **almeno 4 squadre iscritte**. Diversamente le stesse potranno iscriversi al campionato Ragazze o Under 12 nel rispetto delle età ammesse.
- 2.10. Campionato Ragazze/i
- Gli incontri si svolgono come descritto nel regolamento CSI per la Pallavolo fatta eccezione per quanto variato dalle seguenti disposizioni.
  - L'incontro si disputa al meglio dei 3 set seguendo la formula del "Rally Point System". Il terzo set è obbligatorio ed al 13° punto si cambia campo. Tutti e tre i set terminano al 25° punto se una delle due squadre si avvantaggia di almeno 2 punti, altrimenti si procede ad oltranza fino a quando una delle due si avvantaggia di 2 punti o raggiunge per prima il 30° punto. Ogni squadra dispone di due time out di 30 secondi in ognuno dei set.
  - **Tutte le atlete(i) a referto devono prendere parte al gioco**, seppure senza alcun vincolo di tempo o di numero di set, auspicando un coinvolgimento adeguato di tutti gli atleti partecipanti. **Eventuali violazioni alla presente norma verranno punite con un richiamo ufficiale, la prima volta, e con la sconfitta a tavolino in caso di recidiva.**
  - È possibile schierare in campo un atleta maschio (uno solo in campo contemporaneamente).
  - È permesso l'utilizzo del "libero".
  - Per il referto dell'incontro può essere usato il modulo in carta semplice (mono copia) predisposto dalla commissione. Eventuali duplicati del referto dell'incontro possono essere chiesti alla segreteria del CSI.
  - I punti per la classifica sono assegnati secondo il seguente criterio: **3 punti** alla squadra vincente per 3 a 0; **2 punti** alla squadra che vince per 2 a 1; **1 punto** alla squadra perdente per 1 a 2; **0 punti** alla squadra perdente per 0 a 3. In caso di vittorie a tavolino vengono assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella perdente.
  - Le squadre acquisiranno mezzo punto (0,5) per ogni incontro a cui parteciperanno almeno il 75% delle atlete/i iscritti. La composizione della squadra, su cui calcolare il punteggio di partecipazione, verrà dedotta dalla registrazione delle presenze degli atleti alle singole gare. Quale data di "iscrizione al campionato" delle atlete/i si considera la data del primo incontro a cui la/lo stessa/o partecipa. Eventuali atlete/i ritirati verranno esclusi dal calcolo del punteggio a partire dalla data del loro ritiro comunicata formalmente dal presidente della Società Sportiva alla Commissione Tecnica Pallavolo. Il numero minimo di atleti partecipanti per ottenere 0,5 punti viene calcolato per difetto ovvero, al numero intero inferiore ottenuto applicando la percentuale del 75% al numero di atleti iscritti al campionato alla data dell'incontro con il limite massimo di 12 (numero massimo di atlete/i inscrivibili in distinta), ad esempio una squadra composta da 11 atlete/i deve partecipare con almeno 8 atleti per avere ha diritto al mezzo punto di partecipazione (il 75% di 11 è 8,25 arrotondato a 8). Nel calcolo delle percentuali di partecipazione della squadra, su **richiesta del Presidente della Società Sportiva**, potranno essere esclusi, ovvero non considerati facenti parte della squadra alla data dell'incontro, gli atleti assenti per i seguenti motivi o concomitanti impegni:
    - Malattia o infortunio documentati da un certificato medico
    - Partecipazione a gare/manifestazioni organizzate dal CSI

- Celebrazione di sacramenti religiosi ricevuti dagli stessi o partecipazione a rilevanti iniziative parrocchiali/religiose (**è necessaria la certificazione nominativa a firma del parroco o di una istituzione religiosa equipollente**).
- Gite scolastica (**è necessaria la certificazione nominativa a firma del preside/dirigente scolastico**).
- Partecipazione degli atleti a gare/manifestazioni **straordinarie** organizzate dalla propria società sportiva.  
**Gli atleti giustificati devono essere contrassegnati sulla distinta con la lettera "G" nella casella relativa al "Ruolo".**  
Le assenze giustificate verranno prese in considerazione solo se documentate entro le ore 21 del lunedì successivo alla data di svolgimento dell'incontro o manifestazione.

- Le squadre acquisiranno mezzo punto (0,5) per ogni incontro in cui sarà presente in panchina un allenatore qualificato dal CSI.

#### 2.11. Campionato Top Junior

- Il campionato si costituirà al raggiungimento di **almeno 4 squadre iscritte**. Diversamente le stesse potranno iscriversi ai campionati Juniores o Open Femminile nel rispetto delle età ammesse.

#### 2.12. Campionato Mista Amatori

- L'attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta.
- Si applicano le stesse regole della categoria «Open Misto» con la possibilità di comporre la squadra in campo con:
  - 3 Maschi + 3 Femmine
  - 2 Maschi + 4 Femmine
  - 4 Maschi (di cui uno nato nell'anno **2007** al posto di una atleta femmina) + 2 Femmine
- Non sono consentiti cambi "femmina su maschio" e viceversa compreso il ruolo del libero.
- Ai fini del tesseramento la categoria è da considerarsi disciplina Pallavolo Mista (PVM).

#### 2.13. Campionato Mista Under 18

- L'attività si svolge con le stesse regole della categoria Mista Amatori
- L'attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta.
- Il campionato si costituirà al raggiungimento di **almeno 4 squadre iscritte**. Diversamente le stesse potranno iscriversi ai campionati Mista Amatori.

#### 2.14. Campionato Open Maschile

- L'attività è classificata «non agonistica» data la natura promozionale della proposta.
- Non esiste alcun vincolo di tesseramento alla pallavolo con le società di prima iscrizione, previa comunicazione alla segreteria del CSI Vallecamonica, per consentire ad un atleta di giocare nel campionato open con una differente società sportiva.
- È consentita la partecipazione **senza limitazioni** di atleti tesserati alla federazione.
- Il campionato si costituirà al raggiungimento di **almeno 4 squadre iscritte**. Diversamente le stesse potranno iscriversi al campionato Mista Amatori.

2.15. Nelle fasi ad eliminazione diretta, i termini di presentazione dei reclami sono stabiliti 72.1 di "Sport in Regola".

2.16. Le strutture non adeguate alla disputa di semifinali e finali verranno preventivamente comunicate tramite delibera consigliare.

### 3. CAMPIONATI NAZIONALI

3.1. I campionati locali organizzati dal CSI Valle Camonica che prevedono una prosecuzione a livello regionale o nazionale sono denominati con l'aggiunta di "Campionato Regionale" o "Campionato Nazionale".

3.2. Le deroghe regolamentari adottate/concesse nella fase locale non valgono nelle fasi regionali e nazionali (es. giocatori "fuori quota", numero minimo di giocatori, "fuori gioco" nel calcio a 7).

3.3. I campionati "Regionali" o "Nazionali" prevedono la partecipazione obbligatoria alla fase regionale delle **prime due squadre classificate nella fase locale di qualificazione**, ovvero prima dell'inizio degli incontri ad eliminazione diretta. Nel caso in cui il campionato/torneo non preveda una fase finale ad eliminazione diretta, le squadre aventi diritto saranno determinate in funzione della media punti a partita calcolata **dopo l'ultima giornata del mese di aprile**. Se la fase regionale prevede la partecipazione di una sola squadra del comitato territoriale della Valle Camonica, questa verrà determinata con lo stesso criterio descritto in precedenza.

3.4. I presidenti delle società sportive **devono comunicare formalmente** alla segreteria del comitato CSI di Vallecamonica, **entro il 26/01/2025**, la disponibilità delle proprie squadre a partecipare alla fase regionale dei campionati nazionali. L'elenco delle squadre aderenti verrà pubblicato sul comunicato del 28/01/2025 e **ufficializzato nel comunicato del 05/02/2025** data oltre la quale non sarà possibile aggiungere ulteriori squadre.

3.5. Sono escluse d'ufficio le squadre prive dei requisiti minimi per la partecipazione previsti dai regolamenti regionali/nazionali (es. numero minimo di giocatori).

#### 4. **ATTIVITÀ INDIVIDUALE ED ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE**

- 4.1. Le norme specifiche della Coppa Camunia di Atletica, dei Campionati di Bigliardino, Bocce, Tennistavolo, Sci e Speed Down sono integrate da appositi regolamenti pubblicati a parte.

#### 5. **PARTECIPANTI ALLE GARE**

- 5.1. Negli sport di squadra, fatte salve le altre limitazioni imposte, non è possibile schierare nella fase ad eliminazione diretta atleti che non abbiano **preso parte, ovvero aver giocato per la pallavolo ed essere presente all'appello dell'arbitro per il calcio**, in quella categoria ad almeno **il 60% degli incontri** della fase di qualificazione ovvero agli incontri precedenti l'inizio delle partite ad eliminazione diretta.
- a) La regola della partecipazione al 60% degli incontri di qualificazione per accedere alla fase finale è estesa a **tutti gli atleti indipendentemente dal numero di campionati a cui partecipano**.
  - b) Per gli atleti che partecipano ad un **campionato unico**, ovvero non diviso in autunnale e invernale, tesserati dal **01/01/2025 al 28/02/2025**, il numero minimo di incontri a cui deve aver partecipato per disputare gli incontri della fase ad eliminazione diretta è **ridotto al 40%**.
  - c) Prima dell'inizio dei campionati sarà fissato il numero minimo di incontri da disputarsi affinché un atleta possa partecipare alle fasi finali. Il numero di incontri calcolato in percentuale con decimali verrà arrotondato all'intero superiore.
  - d) Gli atleti tesserati **dopo il 28/02/2025 non possono partecipare** agli incontri della fase ad eliminazione diretta salvo sostituiscano un atleta infortunato/a come previsto dal successivo punto (f).
  - e) In caso di **infortunio certificato** o di **altri impedimenti** alla partecipazione **documentati**, con richiesta **presentata alla commissione tecnica**, il conteggio degli incontri terrà conto del periodo di **inattività dell'atleta**.
  - f) Gli atleti infortunati potranno essere sostituiti, in deroga al comma precedente, dietro autorizzazione del coordinamento tecnico del CSI e comunque dietro presentazione di certificazioni specialistiche attestanti l'invalidità dichiarata. **L'atleta sostituito acquisirà il conteggio degli incontri disputati dall'atleta infortunato**.
  - g) L'atleta sostituito per infortunio **non potrà più rientrare per tutta la durata del campionato**.
  - h) La stessa normativa si applica anche ad atleti trasferiti da altri comitati.
  - i) Il controllo del rispetto della regola viene effettuato dalle commissioni tecniche.
- 5.2. La partecipazione di atleti tesserati con la federazione o con altri enti di promozione sportiva (EPS) ai campionati CSI di Calcio e Pallavolo ed ai Tornei Polisportivi di Calcio, Minivolley e Pallavolo è regolata dalle norme nazionali di "Sport in Regola" con le seguenti variazioni valide solo per le attività del CSI Vallecamonica:
- j) I campionati di calcio a 6, a 7 ed a 11 giocatori sono considerati la medesima disciplina
  - k) La pallavolo, il minivolley sono considerate la medesima disciplina
  - l) I limiti e le norme si applicano indistintamente sia che gli atleti siano tesserati alla Federazione che ad altri Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
  - m) I limiti e le norme **valgono per tutte le categorie** del Calcio, della Pallavolo e dei Tornei Polisportivi a squadre.
  - n) La richiesta di tesseramento al CSI di atleti tesserati con la Federazione o con altri enti EPS **deve sempre essere accompagnata dal "nulla osta"** rilasciato dalla società di Federazione/EPS che va depositato presso la segreteria del CSI prima del tesseramento stesso. Il tesseramento alla federazione o ad altro EPS di un atleta precedentemente tesserato al CSI va comunicato ufficialmente alla segreteria presentando una dichiarazione sottoscritta del presidente della società sportiva affiliata al CSI.
  - o) Tutti gli atleti tesserati anche la Federazione o con altri enti EPS vanno **contrassegnati nel tesseramento on-line** in modo da essere automaticamente evidenziati sulla distinta on-line.
  - p) La partecipazione alle gare CSI di atleti tesserati con la federazione o con altri enti EPS, in violazione dei limiti e delle norme previste, compreso il punto (e), equivale alla partecipazione ad una gara CSI di un atleta non tesserato con le relative conseguenze disciplinari.
- 5.3. Nelle manifestazioni sportive si rende **obbligatoria** la presenza costante sul terreno di gioco di un **dirigente maggiorenne**, questi potrebbe essere anche allenatore/giocatore. In caso di abbandono dal campo per qualsiasi motivo (disciplinare o personale) deve obbligatoriamente essere sostituito da un altro dirigente tesserato e maggiorenne eventualmente anche non inizialmente presente in distinta, in tal caso l'arbitro provvederà al suo riconoscimento. Nell'attività giovanile a cui partecipano atleti minorenni, qualora l'unico Dirigente della Società sportiva presente venga espulso dall'arbitro, lo stesso dovrà ugualmente restare in panchina quale unico responsabile degli atleti minorenni impegnati nel gioco.
- 5.4. Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione. È consentito "il passaggio" di atleti da una squadra all'altra della medesima Società sportiva con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dal paragrafo "Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI" (cfr. in "Norme di tesseramento").

- 5.5. L'elenco dei partecipanti alla gara a squadre (**distinta atleti**), da consegnare all'arbitro va compilato **on-line e stampato in duplice copia**. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto.
- 5.6. **L'elenco dei partecipanti alle gare individuali**, in singola copia e sottoscritto da un dirigente accompagnatore maggiorenne, **deve essere consegnato** alla segreteria organizzativa prima dell'inizio della manifestazione. I singoli regolamenti possono prevedere tempi e modi diversi di compilazione e presentazione.
- 5.7. I modelli provvisori di tesseramento **perdono validità dopo 2 mesi** dalla data di tesseramento, se riferita ai mesi di settembre o ottobre, **oppure 1 mese** se la richiesta di tesseramento è riferita agli altri 10 mesi dell'anno.
- 5.8. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, il riconoscimento dell'identità degli atleti UNDER 16 (categoria Allievi/e) provvisti dei modelli provvisori di tesseramento, viene garantita dal Dirigente con la sottoscrizione dell'elenco dei partecipanti alla gara a squadre (distinta atleti).

#### **Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI**

- 5.9. Gli atleti tesserati per una società sportiva che abbiano già preso parte a gare ufficiali possono richiedere lo "svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza ed eventualmente tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI.
- 5.10. Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all'Ufficio tesseramento CSI la richiesta di svincolo con allegato il nulla-osta della Società di appartenenza -in originale- unitamente alla tessera CSI. Non è possibile effettuare più di uno "svincolo" nella stessa stagione sportiva. Il Comitato territoriale può comunque disporre il divieto di "svincolo" degli atleti e dei dirigenti tesserati.
- 5.11. Le operazioni di "svincolo" dell'atleta devono avvenire:
  - dal 01 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline con annualità dal 01 luglio al 30 giugno oppure dal 01 settembre al 30 agosto.
  - dal 01 gennaio fino al 30 aprile (data ultima entro cui compiere l'intera procedura), per le discipline con annualità dal 01 gennaio al 31 dicembre.
- 5.12. Nel caso in cui una Società sportiva si ritiri, venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, gli atleti con essa tesserati, sono svincolati "d'autorità". Il provvedimento deve essere pubblicato sul comunicato ufficiale. Gli atleti così svincolati vengono trasformati in "non atleti" (NA) nella società originaria e possono perciò tesserarsi per altre Società sportive subito dopo la pubblicazione del provvedimento.

#### **Trasferimento ad una nuova Società Sportiva**

- 5.13. Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della società sportiva di appartenenza:
  - entro il 31 gennaio (per una disciplina con annualità "sportiva" dal 01 luglio al 30 giugno oppure dal 01 settembre al 31 agosto) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina;
  - entro il 31 maggio (per una disciplina con annualità "solare" dal 01 gennaio al 31 dicembre) avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina.
- 5.14. Il tesserato che intende richiedere il trasferimento ad un'altra Società sportiva dovrà presentare al Comitato territoriale CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali. Non è pertanto necessario il nulla osta della Società sportiva di appartenenza.
- 5.15. È facoltà del Comitato territoriale CSI verificare la veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento.

### **6. ALLENATORI E VICE ALLENATORI**

- 6.1. L'allenatore ammesso al campo deve essere tesserato e qualificato dai corsi CSI pena l'inammissibilità e l'applicazione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.
- 6.2. L'allenatore che non dimostri all'arbitro la propria qualifica, esibendo la tessera CSI con attribuzione di ruolo o mostrando l'apposito attestato rilasciato dal CSI, può essere ammesso al campo sub-judice.
- 6.3. La qualifica di "allenatore in formazione" viene riconosciuta dalla data d'iscrizione all'albo ed è valida per due anni. Al termine dei due anni la qualifica decade e non può essere rinnovata. Le ore di formazione vengono comunque considerate valide per l'eventuale completamento del corso che dovrà però avvenire entro cinque anni dalla scadenza.
- 6.4. L'allenatore «in formazione» ha l'obbligo di partecipare ad almeno due incontri di formazione nei primi 12 mesi di validità della qualifica, pena la sospensione della stessa.
- 6.5. Gli allenatori "in formazione" ottengono la qualifica base di "allenatore" al raggiungimento delle 20 ore di formazione di cui 14 relative ad argomentazioni tecniche e 6 inerenti alle tematiche associative. La qualifica federale o laurea in scienze motorie, comprovata dalla relativa certificazione, sopperisce alla necessità della formazione di natura "tecnica".

- 6.6. I crediti formativi ottenuti dalla partecipazione ai corsi erogati da altri comitati CSI o dalla piattaforma CSI Academy sono equiparati agli incontri formativi proposti dal comitato CSI di Valle Camonica purché regolarmente certificati dai rispettivi enti erogatori.
- 6.7. La qualifica base di "allenatore" ha validità biennale, ovvero scade dopo due anni dalla data di ottenimento o rinnovo. Entro tale data l'allenatore deve partecipare ad almeno 4 ore di aggiornamento, di cui almeno 2 inerenti alle tematiche associative, per conservare/prorogare la qualifica. Le due ore tecniche possono essere sostituite da analoghi aggiornamenti effettuati per il mantenimento della qualifica federale.
- 6.8. Il mancato rinnovo della qualifica comporta la sospensione della stessa che potrà essere riattivata entro cinque anni dalla data di scadenza partecipando agli incontri formativi descritti al punto 5.6.
- 6.9. Le richieste di iscrizione all'albo e ai corsi, per ottenere o rinnovare la qualifica, vanno formalizzate presso la segreteria del CSI indicando il **numero della tessera della stagione sportiva in corso ed il proprio recapito email** e pagando la relativa quota di partecipazione ai corsi pena la nullità delle stesse, anche a fronte dell'effettiva partecipazione agli incontri formativi. La data d'iscrizione all'albo coincide con la data di protocollo della richiesta presentata in forma scritta alla segreteria del CSI.

## **7. REFERTISTI PALLAVOLO**

- 7.1. Il refertista deve essere tesserato e qualificato dai corsi CSI pena l'inammissibilità e l'applicazione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.
- 7.2. La qualifica viene riconosciuta dalla data di partecipazione all'incontro formativo e dal superamento del relativo test pratico anche erogati/certificati da un refertista già qualificato. In questo caso il candidato deve presentare alla segreteria del comitato un'autodichiarazione sottoscritta anche dal refertista formatore.
- 7.3. La qualifica attribuita dalla FIPAV viene ritenuta valida compatibilmente con le regole adottate dal CSI e va certificata alla segreteria del comitato con un'autodichiarazione sottoscritta dal refertista e dal presidente della società affiliata al CSI.
- 7.4. La qualifica ha validità illimitata e viene revocata in caso di doppio richiamo/diffida espressa dalla competente commissione tecnica o in caso di mancata partecipazione all'eventuale incontro formativo obbligatorio di aggiornamento.
- 7.5. La revoca della qualifica comporta l'immediata sospensione della stessa che potrà comunque essere riattivata partecipando all'incontro formativo descritto al punto 6.3.
- 7.6. Le richieste di iscrizione all'albo e ai corsi, per ottenere o rinnovare la qualifica, vanno formalizzate presso la segreteria del CSI indicando il **numero della tessera della stagione sportiva in corso ed il proprio recapito email**.

## **8. ARBITRI DI SOCIETÀ**

- 8.1. L'arbitro di società deve essere tesserato e qualificato dai corsi CSI pena l'inammissibilità e l'applicazione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.
- 8.2. La qualifica viene riconosciuta al raggiungimento delle 6 ore di formazione di cui 4 relative ad argomentazioni tecniche e 2 inerenti alle tematiche associative e l'abilitazione verrà confermata con una prova pratica sul campo.
- 8.3. La qualifica ha validità biennale, ovvero scade dopo due anni dalla data di ottenimento o rinnovo. Entro tale data l'arbitro deve partecipare ad almeno 4 ore di aggiornamento, di cui almeno 2 inerenti alle tematiche associative, per conservare/prorogare la qualifica.
- 8.4. Il mancato rinnovo della qualifica comporta la sospensione della stessa che potrà essere riattivata entro cinque anni dalla data di scadenza partecipando agli incontri formativi descritti al punto 8.2.
- 8.5. Le richieste di iscrizione all'albo e ai corsi, per ottenere o rinnovare la qualifica, vanno formalizzate presso la segreteria del CSI indicando il **numero della tessera della stagione sportiva in corso ed il proprio recapito email**.

## 9. SPOSTAMENTI GARA

- 9.1. Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale **non sono ammesse** richieste di spostamento consensuale delle gare fissate in calendario e gli spostamenti saranno **eventualmente** concessi d'ufficio dalla competente commissione tecnica.
- 9.2. Le richieste di spostamento degli incontri riferite all'eventuale "bozza" di calendario, reso disponibile per una preventiva valutazione della programmazione delle gare da parte delle squadre, sono escluse dall'applicazione dei seguenti articoli. **Tali richieste vanno comunque formalizzate ed inviate alla commissione tecnica nei termini indicati dal calendario ufficioso.**

### SPOSTAMENTI GARA CALENDARIO PROVVISORIO

- 9.3. Le richieste di spostamento delle gare casalinghe pubblicate nel **calendario provvisorio**, presentate formalmente dal **presidente della società sportiva** alla segreteria del CSI **entro il termine stabilito dalla commissione tecnica**, anche utilizzando l'apposito modulo inviato per e-mail o fax, verranno possibilmente recepite senza alcun addebito o classificazione delle stesse nelle tipologie di spostamento di seguito descritte.

### SPOSTAMENTI GARA ORDINARI

- 9.4. Si definiscono "ordinarie" le richieste di spostamento delle gare presentate alla segreteria del CSI dal **presidente di società entro le ore 21 del lunedì precedente alla data di svolgimento della gara utilizzando l'apposito modulo** inviato anche per e-mail o fax.
- 9.5. Le richieste verranno valutate dalla commissione tecnica e la loro eventuale accettazione verrà **pubblicata nel comunicato ufficiale**.
- 9.6. Gli spostamenti gara ordinari, richiesti **anche in forma non consensuale**, potranno essere concessi «d'ufficio» dalla commissione tecnica qualora sussistano le seguenti **MOTIVAZIONI DOCUMENTATE**:
- Indisponibilità della struttura sportiva (es. ristrutturazioni, concomitanza con altre manifestazioni, disposizioni delle autorità competenti). Allegata alla richiesta va presentata la dichiarazione del gestore della struttura.
  - Concomitanza con la celebrazione di sacramenti (es. cresime, prime comunioni, matrimonio) ricevuti direttamente dai giocatori e/o dirigenti accompagnatori o di funzioni religiose di particolare rilevanza per la comunità. Allegata alla richiesta va presentata la dichiarazione dell'autorità religiosa competente.
  - Incontro di formazione religiosa (catechismo). Allegata alla richiesta va presentata la dichiarazione dell'autorità religiosa competente.
  - Allenatore contemporaneamente impegnato in un'altra gara/manifestazione CSI (stesso orario +/- il tempo necessario per spostarsi da un luogo all'altro). Nella richiesta indicare l'altra gara/manifestazione in cui l'allenatore è impegnato.
  - Giorno e/o l'orario della gara programmato in **«fascia rossa»**.

Il giorno e l'orario di recupero dell'incontro verrà accordato **della commissione tecnica** con entrambe le squadre e nel caso di disaccordo verrà fissato d'ufficio nel rispetto dei giorni ed orari previsti per la disciplina e categoria interessata. **Si consiglia un preventivo accordo tra le squadre da comunicare alla commissione tecnica.**

- 9.7. Gli spostamenti gara ordinari **CONSENSUALI**, ovvero richiesti in **assenza delle motivazioni** di cui al comma precedente e **concordati** tra i presidenti delle società interessate, devono indicare nel modulo di richiesta **la data, l'ora ed il luogo di recupero dell'incontro** pena l'applicazione dei provvedimenti previsti. **La data e ora di recupero proposta può ricadere anche nelle fasce orarie non previste per la disciplina e la categoria della gara oggetto dalla richiesta. N.B. Ogni squadra dispone di un massimo di DUE richieste di spostamento consensuale nell'ambito della stessa stagione sportiva.**

### SPOSTAMENTI GARA STRAORDINARI

- 9.8. Si definiscono "straordinari" gli spostamenti degli incontri disposti dalla commissione tecnica in seguito a particolari situazioni imprevedibili che determinano il rinvio/anticipo di più incontri contemporaneamente.
- 9.9. Le modalità, il giorno e l'orario di recupero di questi incontri verranno pubblicata nel comunicato ufficiale.

**SPOSTAMENTI GARA URGENTI**

- 9.10. Si definiscono «**urgenti**» le richieste di spostamento delle gare **presentati nella settimana sportiva della gara**.
- 9.11. La comunicazione o richiesta di spostamento urgente delle gare deve essere presentata alla segreteria del CSI dal **presidente di società entro le ore 21 del lunedì immediatamente successivo alla data di svolgimento della gara** utilizzando l'**apposito modulo** inviato anche per e-mail o fax.
- 9.12. Gli spostamenti **urgenti** sono ammissibili se determinati dalle seguenti **MOTIVAZIONI**:
- Imprevista indisponibilità della struttura da documentare (es. danni strutturali, disposizioni delle autorità competenti). Allegata alla richiesta va presentata la dichiarazione del gestore della struttura. Gli specifici regolamenti tecnici di disciplina possono eventualmente definire le motivazioni riconosciute quali "indisponibilità della struttura".
  - Evidente impraticabilità della struttura dovuta ad agenti atmosferici non risolvibili in tempo utile alla disputa dell'incontro
  - Morte di un parente di 1° grado di uno dei componenti della squadra (giocatori, dirigenti accompagnatori o allenatori) o del consiglio direttivo della società/associazione sportiva

Se l'incontro prevede la direzione da parte di un **arbitro del comitato**, lo spostamento deve essere **approvato** verbalmente/telefonticamente da parte del **designatore arbitrale** e **comunicato alla squadra avversaria**, entrambe le comunicazioni sono da effettuarsi in tempo utile e comunque prima della data/ora prevista della disputa dell'incontro.

Se l'incontro prevede la direzione da parte di un **arbitro di società**, lo spostamento deve essere **comunicato alla squadra avversaria** in tempo utile e comunque prima della data/ora prevista della disputa dell'incontro.

L'eventuale giorno e l'orario di recupero dell'incontro verrà accordato **della commissione tecnica** con entrambe le squadre e nel caso di disaccordo verrà fissato d'ufficio nel rispetto dei giorni ed orari previsti per la disciplina e categoria interessata. **Si consiglia un preventivo accordo tra le squadre da comunicare alla commissione tecnica.**

- 9.13. Gli spostamenti **urgenti** richiesti in **ASSENZA DELLE MOTIVAZIONI** di cui al comma precedente, devono essere:
- Preventivamente **CONCORDATI** tra i presidenti delle società interessate
  - **COMUNICATI AL DESIGNATORE ARBITRALE almeno 24 ore prima** della disputa della gara se l'incontro prevede la direzione da parte di un arbitro del comitato.
  - Comunicati al CSI, come previsto nel precedente comma 9.10, indicando tassativamente la **data, l'ora ed il luogo** di recupero dell'incontro pena l'applicazione dei provvedimenti previsti.

**N.B. Le richieste di spostamento urgenti, seppure concordate tra le società, sono equiparate a quelle consensuali ordinarie descritte al punto 9.7 e concorrono anch'esse nella determinazione del numero di richieste massime previste per ogni squadra nell'ambito della stessa stagione sportiva.**

**REGOLE COMUNI**

- 9.14. Gli incontri spostati per accordo consensuale tra le squadre, ordinari e urgenti (9.7 e 9.13), **devono essere disputati entro la fine della 2ª giornata successiva** a quella dell'incontro spostato (se non programmata si intende la penultima o l'ultima giornata della fase/campionato). La commissione tecnica può comunque  **fissare una data specifica** o un termine ultimo, più ampio o restrittivo e/o perentorio, entro il quale disputare/recuperare l'incontro. La mancata disputa dell'incontro entro i termini previsti determina la sconfitta sportiva per:
- la squadra che inizialmente aveva richiesto lo spostamento;
  - entrambe le squadre se il modulo di richiesta è stato sottoscritto da entrambi i presidenti di società.
- 9.15. Gli incontri spostati per accordo consensuale tra le squadre, ovvero senza una motivazione riconosciuta dal regolamento, ordinari e straordinari (9.7 e 9.13), sono **limitati ad un massimo di due per squadra e per stagione sportiva. Nel conteggio rientrano anche le richieste di ri-spostamento degli incontri.**

- 9.16. Le richieste spostamento ordinario e straordinario **presentate in accordo consensuale tra le squadre** (9.7 e 9.13) **non sono soggette al pagamento di una quota** da parte della società richiedente se:
- la gara in oggetto viene anticipata o posticipata nella stessa giornata di campionato
  - riguardano un incontro per il quale è prevista la direzione da parte di un arbitro di società, ovvero dei Tornei Polisportivi di Calcio Under 8, Calcio Under 10, Minivolley Under 8, Minivolley Under 10, Minivolley Under 12 e Pallavolo Under 12;
  - riguardano un incontro per il quale è prevista la direzione da parte di un arbitro di comitato, è la **prima richiesta di spostamento stagionale effettuata per la squadra** della società sportiva richiedente e **sussiste una delle seguenti condizioni**:
    - la richiesta è stata formalizzata con almeno 21 giorni di anticipo rispetto alla data programmata dell'incontro;
    - la pubblicazione del calendario è avvenuta con meno di 21 giorni di anticipo rispetto alla data dell'incontro;
- Se le richieste non rientrano nei casi sopra citati, la società richiedente è tenuta al pagamento della quota di 50 €** che verrà detratta automaticamente dal deposito cauzionale della società sportiva.

## 10. VARIE

- 10.1. Il "tempo d'attesa" per le discipline ove previsto è stabilito nella misura di 15 minuti.
- 10.2. L'indisponibilità di un arbitro di comitato per la direzione dell'incontro verrà comunicata dal designatore arbitrale o dalla segreteria del CSI ad entrambe le squadre. L'incontro va disputato come da programma con le modalità di direzione descritte nel successivo articolo al punto 1 o in alternativa può essere spostato con l'accordo consensuale delle squadre e nel rispetto delle norme previste per tali spostamenti (modalità, costi, limitazioni ecc.).
- 10.3. Se allo scadere del "tempo d'attesa" non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:
- In ottemperanza all'articolo 58 delle Norme per l'attività sportiva le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia tesserata CSI, alla squadra prima nominata (in casa) spetta l'obbligo di far pervenire in segreteria del comitato (**entro le ore 21 del lunedì successivo**) il risultato ed i documenti ufficiali della gara anche via fax o e-mail.
  - per le sole gare ad eliminazione diretta in cui non ricorre l'obbligo dell'accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente.
- 10.4. Il tesserato e/o arbitro di società impegnato nella direzione dell'incontro non può svolgere il ruolo di dirigente e/o allenatore della squadra.
- 10.5. La partecipazione all'attività sportiva è consentita alle Società in regola con il versamento delle quote dovute, stabilite e rese note dai Comitati locali CSI. È possibile pretendere il pagamento di more pendenti, se preventivamente richieste alla società debitrice almeno una settimana prima dell'incontro fissato. L'arbitro designato avrà il compito o di riscuotere la somma dovuta o di verificare l'avvenuto versamento tramite esibizione di regolare ricevuta o di dichiarare non giocabile l'incontro e di farne menzione sul rapporto
- 10.6. **Nelle fasi finali d'una manifestazione locale**, in deroga a quanto previsto dal art. 111, l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I termini sono così fissati:
- preannuncio di reclamo (obbligatorio) solo direttamente all'arbitro al termine dell'incontro;
  - invio del reclamo entro 1 giorno dallo svolgimento della gara;
  - invio delle ulteriori impugnazioni entro il giorno successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

## 11. COPPA DISCIPLINA

- 11.1. La "Coppa Disciplina" viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico. Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subita i punti previsti dalla Tabella riportata più avanti (Tabella 'A').
- 11.2. La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti. A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione.
- 11.3. Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina.
- 11.4. Tabella "A" per la compilazione della classifica della coppa disciplina:

<b>Sanzione comminate alla Squadra e/o alla Società Sportiva</b>	<b>Punti</b>
Ammonizione	1
Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse	7 ogni gara
Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare	50
Squalifica del campo per una o più gare	7 ogni giornata
Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare	50
Perdita della gara per rinuncia preventiva	6
Perdita della gara per motivi disciplinari	20
Perdita della gara per mancata presentazione in campo	15
Retrocessione all'ultimo posto in classifica	50
Ammenda (non si applica in caso di mancata presentazione in campo)	1,5 ogni 10 euro
Ammenda massima prevista	50
Mancato rispetto delle formalità <i>Modulo d'iscrizione non compilato correttamente, compilazione errata o consegna referti oltre i termini stabiliti, modalità di spostamento gara irregolari ecc.</i>	2
Mancata accoglienza degli avversari o dell'arbitro	2
<b>Provvedimenti disciplinari nei confronti di dirigenti, tecnici, giocatori ed altri tesserati</b>	<b>Punti</b>
Fallo antisportivo - Fallo tecnico	0,3
Ammonizione	0,5
Espulsione temporanea	1,0
Espulsione diretta	1,5
Squalifica per 1 o più giornate di gare 1,2 per ogni giornata <i>Ai fini dell'attribuzione dei punti per le Classifiche "Disciplina" e "Fair Play" vengono conteggiate anche le squalifiche comminate con sospensione condizionale</i>	2,0 ogni giornata
Squalifica a tempo ovvero un punto per periodi di 6 giorni anche se trattasi di periodi parziali	10 ogni 30 giorni
Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per coloro che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri)	50

## 12. CLASSIFICA "FAIR PLAY"

- 12.1. La classifica "Fair Play" viene compilata combinando insieme i risultati tecnici raggiunti da ogni squadra nel corso della manifestazione e il comportamento disciplinare tenuto dalla stessa così come risulta dalla classifica della Coppa Disciplina.
- 12.2. La classifica "Fair Play" viene compilata con le seguenti modalità:
- per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica dei gironi all'italiana, comprensiva delle eventuali penalizzazioni dovute a rinunce e/o sanzioni disciplinari; si aggiungono, per ogni partita disputata nelle eventuali ulteriori fasi, i relativi punteggi che saranno calcolati con le modalità utilizzate nella prima fase;
  - da questo punteggio complessivo verrà detratto il punteggio "Fair Play" il quale si ottiene parametrando i punti della Coppa Disciplina coi criteri di cui alla Tabella 'B' sotto riportata; vanno considerate ovviamente anche le sanzioni disciplinari delle fasi successive ai gironi all'italiana;
  - il punteggio così ottenuto viene diviso per il numero delle partite giocate;
  - il risultato di questa divisione costituisce, per ogni squadra, il punteggio della classifica "Fair Play".
- 12.3. La classifica "Fair Play" verrà compilata inserendovi le Società a partire da quella col maggiore punteggio.
- 12.4. In caso di parità sarà privilegiata la squadra con il minor numero di punti disciplina (Tabella 'A'). In caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio.

Tabella "B" per la compilazione della classifica della Classifica Fair Play:

Punti Disciplina	Punti Fair Play						
0,5	0,3	20,5	12,3	40,5	24,3	60,5	37,8
1,0	0,6	21,0	12,6	41,0	24,6	61,0	38,1
1,5	0,9	21,5	12,9	41,5	24,9	61,5	38,4
2,0	1,2	22,0	13,2	42,0	25,2	62,0	38,7
2,5	1,5	22,5	13,5	42,5	25,5	62,5	39,0
3,0	1,8	23,0	13,8	43,0	25,8	63,0	39,3
3,5	2,1	23,5	14,1	43,5	26,1	63,5	39,6
4,0	2,4	24,0	14,4	44,0	26,4	64,0	39,9
4,5	2,7	24,5	14,7	44,5	26,7	64,5	40,2
5,0	3,0	25,0	15,0	45,0	27,0	65,0	40,5
5,5	3,3	25,5	15,3	45,5	27,3	65,5	40,8
6,0	3,6	26,0	15,6	46,0	27,6	66,0	41,1
6,5	3,9	26,5	15,9	46,5	27,9	66,5	41,4
7,0	4,2	27,0	16,2	47,0	28,2	67,0	41,7
7,5	4,5	27,5	16,5	47,5	28,5	67,5	42,0
8,0	4,8	28,0	16,8	48,0	28,8	68,0	42,3
8,5	5,1	28,5	17,1	48,5	29,1	68,5	42,6
9,0	5,4	29,0	17,4	49,0	29,4	69,0	42,9
9,5	5,7	29,5	17,7	49,5	29,7	69,5	43,2
10,0	6,0	30,0	18,0	50,0	30,0	70,0	43,5
10,5	6,3	30,5	18,3	50,5	30,3	70,5	43,8
11,0	6,6	31,0	18,6	51,0	30,6	71,0	44,1
11,5	6,9	31,5	18,9	51,5	30,9	71,5	44,4
12,0	7,2	32,0	19,2	52,0	31,2	72,0	44,7
12,5	7,5	32,5	19,5	52,5	31,5	72,5	45,0
13,0	7,8	33,0	19,8	53,0	31,8	73,0	45,3
13,5	8,1	33,5	20,1	53,5	32,1	73,5	45,6
14,0	8,4	34,0	20,4	54,0	32,4	74,0	45,9
14,5	8,7	34,5	20,7	54,5	32,7	74,5	46,2
15,0	9,0	35,0	21,0	55,0	33,0	75,0	46,5
15,5	9,3	35,5	21,3	55,5	33,3	75,5	46,8
16,0	9,6	36,0	21,6	56,0	33,6	76,0	47,1
16,5	9,9	36,5	21,9	56,5	33,9	76,5	47,4
17,0	10,2	37,0	22,2	57,0	34,2	77,0	47,7
17,5	10,5	37,5	22,5	57,5	34,5	77,5	48,0
18,0	10,8	38,0	22,8	58,0	34,8	78,0	37,8
18,5	11,1	38,5	23,1	58,5	35,1	78,5	38,1
19,0	11,4	39,0	23,4	59,0	35,4	79,0	38,4
19,5	11,7	39,5	23,7	59,5	35,7	79,5	38,7
20,0	12,0	40,0	24,0	60,0	36,0	80,0	39,0

### 13. COMUNICATO UFFICIALE

- 13.1. Il giorno di pubblicazione ordinario del Comunicato ufficiale e della relativa decorrenza è il **MERCOLEDÌ alle ore 12.00**, fatte salve situazioni particolari legate a fatti imprevisi o festività concomitanti per cui potrebbe slittare dandone precisa comunicazione. Per motivi di convenienza il comunicato potrà essere esposto o comunicato anche prima del momento fissato nel comma precedente ma la sua decorrenza resterà comunque immutata.
- 13.2. Per favorire la conoscenza del Comunicato Ufficiale, esso è messo a disposizione di tutte le Società interessate, concordandone le modalità all'inizio dell'anno, mediante una delle seguenti forme:
- distribuzione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato;
  - invio per posta a chi ne faccia esplicita richiesta e dietro pagamento delle spese corrispondenti;
  - invio per fax a chi ne faccia esplicita richiesta e dietro pagamento delle spese corrispondenti;
  - invio tramite posta elettronica presso indirizzi accreditati all'iscrizione;
  - pubblicato sul sito internet [www.csivallecamonica.it](http://www.csivallecamonica.it).

## ...: Massimario delle Sanzioni :...

N°	AZIONE O COMPORTAMENTO DISCIPLINARE	SANZIONE	RECIDIVE
<b>A CARTELLINI</b>			
1	Ammonizione Cartellino Giallo (Calcio) o Rosso (Pallavolo)	Annotazione	Squalifica di 1 giornata ogni quattro annotazioni ed ammenda fino a € 10 escluso le categorie giovanili "protette" dall'articolo 34 del RGS (sospensione condizionale)
2	Espulsioni per 1 set nella Pallavolo	Squalifica fino a 2 giornate ed ammenda fino a € 10	Aumento massimo di 1/2
3	Espulsione Temporanea Cartellino Azzurro (Calcio)	Doppia ammonizione ed ammenda fino a € 6	Aumento massimo di 1/2
4	Espulsione per somma di ammonizioni nel calcio Doppio Cartellino Giallo o Azzurro + Giallo	Squalifica da 1 a 2 giornate ed ammenda fino a € 10	Aumento massimo di 1/2
5	Espulsione diretta (Calcio) e squalifiche (Pallavolo)	Squalifica fino a 4 giornate ed ammenda fino a € 20	Aumento massimo di 1/2
<b>B PERSONE OBBLIGATORIE</b>			
1	Mancanza di persona obbligatoria	Ammenda fino a € 8	Aumento massimo di 1/2
2	Mancata direzione dell'incontro da parte delle società, in assenza NON PREANNUNCIATA dell'arbitro di comitato	Perdita dell'incontro per entrambe le squadre	---
3	Mancata direzione dell'incontro da parte di un arbitro di società, in assenza PREANNUNCIATA dell'arbitro di comitato	Perdita dell'incontro per la prima squadra nominata in calendario	---
4	Persona obbligatoria non tesserata o non idonea	Diffida alla società	Ammenda di 20 €
5	Refertista di pallavolo non qualificato	Diffida	Ammenda di 10 €
<b>C PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI GARA / ISCRIZIONE</b>			
1	Ritardo sulla consegna delle distinte di gara (15 minuti prima dell'orario d'inizio)	Ammenda fino a € 6	Aumento massimo di 1/2
2	Mancanza di referti e/o distinte regolari e/o altri strumenti obbligatori	Ammenda fino a € 6	Aumento massimo di 1/2
3	Presentazione distinte non conformi, incomplete, illeggibili, con errori od anomalie.	Diffida	Ammenda 10 €
4	Mancata formulazione 2° orario di gara sul modulo d'iscrizione	Invito a produrlo entro 3 giorni	Scelta d'ufficio del 2° orario
<b>D PARTECIPAZIONE / REGOLARITÀ DI ATLETI E DIRIGENTI</b>			
1	Ritardata presentazione degli atleti sul campo (oltre l'orario d'inizio ma entro tempo massimo)	Ammenda fino a € 10	Aumento massimo di 1/2
2	Divisa non regolamentare (compresi parastinchi)	Ammenda fino a € 6 ad atleta fino ad un massimo di € 15 a squadra	Aumento massimo di 1/2
3	Giocatore schierato in categoria non corretta, squalificato, non tesserato o non ammissibile ai sensi degli artt. 103,104 e106 delle NAS	Perdita dell'incontro (salvo giocatore di età inferiore al minimo), squalifica del dirigente fino ad 3 mesi ed ammenda fino a € 20.	Perdita dell'incontro + 1 punto di penalizzazione Squalifica precedente + 1/2 Ammenda precedente + 1/2
4	Dirigente schierato squalificato, non tesserato o non ammissibile ai sensi dell'art. 105 delle NAS	Squalifica fino ad 3 mesi ed ammenda fino a € 20	Aumento massimo di 1/2
5	Doppio tesseramento	Squalifica dell'atleta fino a 12 mesi	Aumento massimo di 1/2
6	Giocatore schierato senza esibizione della tessera associativa (salvo illeciti)	Ammenda fino a € 6 per tessera fino ad un massimo di € 15 ad incontro	Aumento massimo di 1/2
7	Mancato rispetto delle norme che prevedono partecipazione alle gare di tutti gli atleti	Perdita dell'incontro	Perdita dell'incontro ed Ammenda fino a 30 €
8	Mancato rispetto della procedura di saluto ove previsto	Da diffida a squalifica di 1 gg a seconda della gravità	Squalifica fino a 2gg ed ammenda fino a 10€
9	Allenatore non qualificato o non "in formazione"	Diffida	Ammenda di 10 €
10	Refertista non qualificato	Diffida	Ammenda di 10 €

## ...: Massimario delle Sanzioni :...

E OFFESE OD AGGRESSIONI VERSO ALTRI TESSERATI			
<b>1</b>	Tesserato che rilasci dichiarazioni maleducate o offensive fuori dalla gara	Squalifica fino a 3 mesi ed ammenda fino a € 25	Aumento massimo di 1/2
<b>2</b>	Gravi fatti disciplinari anche esterni alla gara	Squalifica fino a 12 mesi ed ammenda fino a € 100	Aumento massimo di 1/2
<b>3</b>	Tentativo di aggressione ad altro giocatore o dirigente	Squalifica fino a 6 mesi ed ammenda fino a € 50	Aumento massimo di 1/2
<b>4</b>	Aggressione avvenuta ad altro giocatore o dirigente (senza riporto di lesioni)	Squalifica da 4 fino a 12 mesi ed ammenda fino a € 100	Aumento massimo di 1/2
<b>5</b>	Aggressione avvenuta ad altro giocatore o dirigente (con riporto di lesioni)	Squalifica da 6 fino a 24 mesi ed ammenda fino a € 150	Proposta di radiazione
<b>6</b>	Mancato intervento delle società verso il proprio pubblico indisciplinato ai sensi dell'art. 60 delle NAS	Obbligo di disputare fino a 4 gare a porte chiuse o sul campo della società avversaria	Squalifica del proprio campo di gara fino ad un massimo un anno ed ammenda fino a 50 euro.
<b>7</b>	Mancato controllo della società ospitante, su richiesta dell'arbitro, verso le persone ammesse nel recinto di gioco e sugli spalti ai sensi dell'art. 60 delle NAS	Squalifica del proprio campo di gara fino ad massimo di mesi 4 e sanzione massima di € 50	Aumento massimo di 1/2
F AZIONI DIRETTE VERSO L'ARBITRO OD IL DIRIGENTE ARBITRO			
<b>1</b>	Ingiurie nei confronti di un DdG	Squalifica da 2 fino a 6 mesi ed ammenda da € 20 a € 50	Aumento massimo di 1/2
<b>2</b>	Tentativo di aggressione ad un DdG	Squalifica da 4 fino a 12 mesi ed ammenda da € 50 a € 100	Aumento massimo di 1/2
<b>3</b>	Aggressione verso un DdG (senza riporto di lesioni)	Squalifica da 6 mesi fino a 2 anni ed ammenda da € 100 fino al massimo consentito dal C.T.N.	Proposta di radiazione
<b>4</b>	Aggressione volontaria con riporto di lesioni documentate	Squalifica da 2 fino a 4 anni ed ammenda da € 150 fino al massimo previsto dal C.T.N.	Proposta di radiazione
<b>5</b>	Intenzionale mancato saluto all'arbitro	Squalifica per 1 giornata	Aumento a discrezione del giudice
<b>6</b>	Mancata assistenza da parte della società ospitante al direttore di gara quando esplicitamente richiesta	Ammenda fino a € 50	Esclusione dalla manifestazione ed incameramento della cauzione
G MANCATA PRESENTAZIONE O RITIRO DA GARE UFFICIALI			
<b>1</b>	Mancata presentazione (rinuncia) a una gara ufficiale ai sensi dell'art. 72 delle NAS	Perdita dell'incontro, 1 punto di penalizzazione ed ammenda fino a € 20	Aumento massimo di 1/2 Dopo tre rinunce esclusione dal campionato (art. 72 delle NAS)
<b>2</b>	Mancata presentazione a gara ufficiale ai sensi dell'art. 73 delle NAS (rinuncia preannunciata)	Perdita dell'incontro	Sanzione precedente
<b>3</b>	Numero insufficiente di atleti di una squadra all'inizio di una gara ufficiale ai sensi dell'art. 76 delle NAS	Perdita dell'incontro	Sanzione precedente
<b>4</b>	Ritiro dal campo nel corso di una gara ai sensi dell'art. 77 delle NAS	Perdita dell'incontro, 1 punto di penalizzazione in classifica e € 10 di ammenda	Aumento massimo di 1/2
<b>5</b>	Mancata presentazione negli incontri ad eliminazione diretta o agli incontri dei gironi finali di qualificazione	Esclusione dal campionato Ammenda di 50 € per squadre fino alla categoria Juniores compresa e 100 € per le squadre delle altre categorie	
<b>6</b>	Mancata disputa dell'incontro per assenza dell'arbitro designato ai sensi dell'art. 58 delle NAS	Perdita dell'incontro per entrambe le squadre	Sanzione precedente
<b>7</b>	Mancata disputa dell'incontro per l'inagibilità del terreno o delle strutture di gioco per colpa certa della società ospitante ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 delle NAS	Perdita della gara e ammenda fino a € 50	Aumento massimo di 1/2
<b>8</b>	Ritiro di una squadra dal campionato/torneo ai sensi dell'art. 78 e 79 delle NAS	Ammenda di 50 € per squadre fino alla categoria Juniores compresa e 100 € per le squadre delle altre categorie	

## ...: Massimario delle Sanzioni :...

H GARE DIRETTE DALLE SOCIETÀ SPORTIVE NELLE CATEGORIE UNDER 8, 10 E 12			
1	Mancato controllo delle distinte di gara e delle tessere od operazioni non conformi	Ammenda fino a 10€ alla società della squadra di casa e diffida all'Arbitro di Società (Dirigente Arbitro)	Aumento massimo di 1/2
2	Rapporto o referto con volute omissioni o contenuto non veritiero	Ammenda fino a 30€ alla società della squadra di casa e squalifica fino a due giornate all'Arbitro di Società (Dirigente Arbitro)	Aumento massimo di 1/2
3	Documenti ufficiali di gara non pervenuti entro le ore 21.00 del primo lunedì successivo alla gara	Gara "Sub Judice" per mancata comunicazione	Ammenda fino a 5€
4	Documenti ufficiali di gara non pervenuti entro le ore 21.00 del secondo lunedì successivo dalla gara od oltre il termine ultimo stabilito	Perdita dell'incontro per la squadra di casa	---
5	Rapporto o referto di gara incompleto od obsoleto che non impedisce l'omologazione del risultato	Diffida alla società della squadra di casa	Ammenda fino a 5€
6	Rapporto o referto di gara incompleto od obsoleto che impedisce l'omologazione del risultato	Diffida alla società della squadra di casa e richiesta di regolarizzazione del rapporto/referto entro il lunedì successivo	Perdita dell'incontro per la squadra di casa
I STRUTTURE ED ATTREZZATURE			
1	Danneggiamento volontario di attrezzature da parte di tesserati	Ammenda fino a € 50 oltre al risarcimento del dovuto	Ammenda fino a €100 oltre al risarcimento del dovuto
2	Spogliatoio arbitro ritenuto non idoneo	Ammenda fino a € 15	Aumento massimo di 1/2
3	Spogliatoi giocatori non idonei	Ammenda fino a € 10	Aumento massimo di 1/2
4	Strutture/attrezzature non completamente adeguate ai regolamenti e protocolli anti covid	Diffida alla società sportiva	Ammenda 50 €
5	Struttura sprovvista di DAE funzionante e/o di operatore qualificato all'utilizzo	Perdita dell'incontro per la squadra di casa ed ammenda di 15 €	-
L SPOSTAMENTI GARA			
1	Disputa di una gara in un campo o in una data diversa da quanto previsto nel calendario, salvo regolare comunicazione al CSI	Ammenda fino a 10€	Aumento massimo di 1/2
2	Richiesta non ammissibile, incompleta, oltre i termini consentiti ecc.	Diffida	Ammenda fino a 20 €
3	Mancata comunicazione dello spostamento entro i termini previsti	Ammenda fino a 10€	Aumento massimo di 1/2
X ALTRI			
1	Mancata accoglienza degli avversari o dell'arbitro	Diffida	
2	Mancato rispetto delle formalità	Diffida	

N.B. Nel caso in cui l'atleta squalificato sia anche dirigente, questi non potrà ricoprire tale ruolo per tutto il periodo della squalifica. Nel caso in cui il dirigente squalificato sia anche atleta questi non potrà prendere parte a gare della stessa disciplina (se a tempo) o categoria (se a giornate) per tutto il periodo della squalifica.

## QUOTE E DIRITTI DI SEGRETERIA

Autentica di "Nulla Osta"	€ 10,00 per protocollazione anche multipla dei documenti
Stampa tessere	€ 1,00 a foglio
Copie documenti non riservati	€ 0,50 a foglio con un addebito mino di 1 €
Invio tessere a domicilio	Tariffa postale vigente
Invio postale della copia del comunicato ufficiale	€ 1,00 più la tariffa postale vigente
Spostamento degli incontri	Fino ad un massimo di € 20,00